

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

523^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1986

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1980:	
GOVERNO		PRESIDENTE	Pag. 4 e <i>passim</i>
Variazioni nella composizione	3	* PISTOLESE (MSI-DN)	4 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		VITALE (PCI)	10
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	RUFFINO (DC)	11
Annunzio di presentazione	3	LAI (DC), relatore	14 e <i>passim</i>
Presentazione di relazioni	3	VISENTINI, ministro delle finanze	17 e <i>passim</i>
Discussione:		COVI (PRI)	20, 24, 25
«Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» (1980), (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati);		ORCIARI (PSI)	29
«Disposizioni modificative in materia di imposte sulle successioni e donazioni» (584), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori;		FIOCCHI (PLI)	30
«Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni» (701), d'iniziativa del senatore Fontanari e di altri senatori;		VENANZETTI (PRI)	31
«Modifiche alle norme riguardanti le imposte sulle successioni e donazioni» (1212), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori		FONTANARI (Misto-SVP)	32
		Discussione del disegno di legge costituzionale:	
		«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (40-42-98-443-583-752-993-B) (Approvato in prima deliberazione dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romualdi; Perna ed altri; Malagodi ed altri; Gualtieri ed altri; Mancino ed altri; Jannelli ed altri; Biglia ed altri e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati):	
		CASTELLI (DC), relatore	35
		VASSALLI (PSI)	35

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Alberti, Beorchia, Buffoni, Campus, Condorelli, Di Nicola, Fanti, Foschi, Gozzini, Loprieno, Malagodi, Melandri, Ongaro Basaglia, Palumbo, Santalco.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Bettino Craxi, ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 24 novembre 1986

Al Presidente del Senato
della Repubblica

ROMA

Ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato all'Interno l'on. prof. Valdo SPINI, deputato al Parlamento.

f.to Bettino CRAXI»

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 22 novembre 1986 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4017. — «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989» (2059) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 21 novembre 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

SPANO Roberto. — «Disposizioni per la sdemanializzazione e la cessione a terzi di aree di proprietà statale in provincia di Belluno» (2058).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 9^a Commissione permanente (Agricoltura), in data 24 novembre 1986, il senatore Di Lembo ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva» (2009).

Discussione dei disegni di legge:

«**Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni**» (1980) (*Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«Disposizioni modificative in materia di imposte sulle successioni e donazioni» (584), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori;

«Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni» (701), d'iniziativa del senatore Fontanari e di altri senatori;

«Modifiche alle norme riguardanti le imposte sulle successioni e donazioni» (1212), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1980

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni», già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati; «Disposizioni modificative in materia di imposte sulle successioni e donazioni», d'iniziativa dei senatori Diana, De Cinque, Berlanda, Triglia, Padula, Rubbi, Baldi, Santalco, Bernassola, Vettori e Mezzapesa; «Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni», d'iniziativa dei senatori Fontanari, Brugger, Mitterdorfer e Fosson; «Modifiche alle norme riguardanti le imposte sulle successioni e donazioni», d'iniziativa dei senatori Ruffino, Mancino, Aliverti, Coco, Costa, Di Lembo, Lipari, Curella, D'Amelio, Melandri, Castelli, Mezzapesa, Baldi, Neri, Lapenta, Patriarca, Boggio, Pinto Michele, Saporito, Degola, Cengarle, Ianni, Condorelli, Rubbi, D'Agostini, Colombo Vittorino (V.), Mascaro, Venturi, Berlanda, Campus, Ferrara Nicola, Codazzi e Ceccatelli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, nonostante le nostre critiche e le nostre osservazioni, voteremo a favore di questo provvedimento. Come vede, signor Ministro, il richiamo che lei mi ha fatto cortesemente la settimana scorsa quando abbiamo discusso dei BOT, cioè l'invito alla Destra a partecipare in senso positivo al dibattito legislativo, era — se mi con-

sente — un po' superfluo. Noi infatti abbiamo sempre votato secondo coscienza nei vari settori, ma in questo, in particolare, abbiamo sempre votato a favore dei provvedimenti che tendono ad alleviare il carico fiscale e contro tutte le norme dirette viceversa ad aumentare la pressione fiscale sui cittadini.

Noi siamo rispettosi, signor Ministro, del dovere che grava su tutti i contribuenti, su tutti i cittadini, sul popolo italiano, vale a dire quello di contribuire alle spese della collettività, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione. Certamente, siamo tutti tenuti a contribuire al bilancio dello Stato nei limiti, ciascuno, delle proprie capacità contributive. Al tempo stesso, però, noi chiediamo efficienza dei servizi e della pubblica amministrazione, chiediamo che le evasioni vengano duramente perseguite e che gli sperperi, che vengono spesso propagandati come «Stato sociale» e tali non sono, vengano eliminati per realizzare quella giustizia fiscale che è certamente nei desideri del popolo italiano.

Prima di entrare nel merito di questo provvedimento, signor Ministro, non posso non far riferimento a quello che è avvenuto domenica, vale a dire alla famosa manifestazione di Torino, di cui tanto si è parlato sulla stampa nei giorni scorsi ed anche questa mattina. Non posso non parlarne perchè è un fenomeno che non va sottovalutato, una manifestazione che è stata organizzata da terze persone che niente hanno a che vedere con il nostro partito, ma a cui il nostro partito ha aderito con un'ampia delegazione ed in proposito ringrazio il senatore Pozzo che a Torino ha partecipato, a nome del nostro Gruppo senatoriale, a tale manifestazione insieme ai colleghi della Camera. Come dicevo, si è trattato di una folta delegazione che ha voluto così manifestare la nostra posizione che, d'altra parte, abbiamo sempre politicamente sostenuto in Parlamento.

La manifestazione di Torino non ci colpisce all'improvviso e senza essere noi preventivamente organizzati in tale settore. Noi infatti abbiamo da tempo presentato disegni di legge in questa materia e lei lo sa, signor Ministro. Io con lei ho avuto molti scontri, cortesi naturalmente secondo il suo stile e secondo la mia educazione, ma li abbiamo avuti proprio perchè stiamo sostenendo que-

sta posizione da molto tempo. Pertanto, non è che la manifestazione di Torino sia scoppiata improvvisamente: è un fatto che noi temevamo accadesse ed è accaduto. Su questo argomento non vorrei dire tante cose. Mi limiterò soltanto a leggere i titoli dei giornali perchè rimanga agli atti del Senato questa protesta popolare che viene ormai spontaneamente dai cittadini che non ne possono più di quest'onere fiscale che grava sul nostro paese.

Leggo su «il Giornale» di Montanelli: «Trentamila contro il fisco a Torino per una protesta ferma e composta». Non cito giornali del mio partito, signor Ministro, ma giornali di informazione, legati anzi alla maggioranza di Governo. Il «Corriere della Sera»: «Composta ma dura la manifestazione organizzata nel capoluogo piemontese. La marcia di Torino: un freno al fisco. Da trenta a quarantamila in corteo con i *leaders* della protesta». Certo, il nostro giornale dice qualcosa di più perchè questa manifestazione non fa che ripetere quello che abbiamo sempre detto noi: «Tanti, decisi e con i missini. Per il regime è un brutto segnale». Poi, all'interno abbiamo un lungo articolato: «Nella battaglia per un fisco più giusto la destra alla testa del paese reale. Dall'imponente marcia di Torino sale la rivolta contro gli sperperi di regime».

Cerco di leggere questi titoli, signor Ministro, perchè credo che solo così si possano riassumere gli avvenimenti accaduti in questi giorni. Sul «Corriere della Sera», ancora: «Dopo il successo di Torino già fissati i prossimi appuntamenti del movimento. Marcia antifisco: si riparte da Genova e da Milano. Gli avversari delle tasse pesanti si ritroveranno nel capoluogo ligure prima di Capodanno, poco più tardi nella metropoli lombarda. Polemico il ministro Gorla mentre DC e PCI correggono i giudizi negativi iniziali». Dobbiamo infatti ricordare che l'unico partito che aveva criticato intensamente la manifestazione era il Partito comunista. Questo per coerenza: loro chiedono nuove tasse, vogliono l'imposta patrimoniale, l'autonomia impositiva dei comuni, la Tasco, la tassazione delle rendite della Borsa. Quindi, volendo più tasse, è chiaro che sono contrari ad una

manifestazione che chiede meno tasse: è una posizione coerente al loro atteggiamento.

E ancora su «La Stampa» di Torino: «I sindacati da Visentini con le richieste sul fisco. Il Ministro prepara uno sconto di 1.400 miliardi». Perchè, signor Ministro, lei adesso, solo quando la piazza si muove, fa delle proposte? Quante volte le abbiamo chiesto queste stesse cose? Lei deve essere onesto, deve dire che almeno da parte mia, in coscienza, come parlamentare onesto, queste cose gliele ho dette tante volte, purtroppo a vuoto, senza ottenere risultati. Ma, come la piazza si muove, il Ministro annuncia uno sconto di 1.400 miliardi, così almeno dicono i giornali: se così non fosse, lei mi smentirà, avrà tanti argomenti per farlo.

Ancora su «la Repubblica»: «O pagano i portoghesi del fisco o marciare così non serve a nulla! Intervista a Giorgio Benvenuto». Certo, Giorgio Benvenuto, coerentemente con la posizione assunta dalle sinistre, era contrario a questa manifestazione. «Noi vogliamo più tasse» dicono i sindacati. Oggi, dopo la manifestazione di Torino vengono da lei, vengono dopo che la piazza, senza essere stata organizzata dai sindacati, ha avuto un moto spontaneo. Solo adesso i sindacati si muovono e anche il Partito comunista corregge l'iniziale posizione contraria a questa manifestazione. Ancora «la Repubblica»: «Se 30.000 vi sembrano pochi... Missini, liberali, qualche democristiano, un socialista e Marco Pannella in prima fila nella platea del cinema Lux. In sala, predominio della piccola borghesia: liberi professionisti, commercianti, artigiani, insegnanti, pensionati». «Torino, i partecipanti della marcia si difendono: nè evasori nè qualunque». Anche questo è un argomento interessante, signor Ministro: questa protesta non può essere qualunque o di destra, è la protesta di tutti i cittadini che, pressati oltre un certo limite dal sistema fiscale, esprimono il loro disappunto, cioè vengono in appoggio a quello che i parlamentari avevano il dovere di fare in Parlamento e che io ho fatto. Non so se gli altri colleghi lo hanno fatto, la mia coscienza è tranquilla: l'ho fatto, l'ho detto e l'ho ripetuto. Lei sa cosa abbiamo fatto durante l'iter del famoso decreto, il «Visentini-ter» per i

commercianti. Per carità, non voglio difendere i commercianti: devono pagare le tasse. Ma eravamo contrari a che il sistema passasse in quella tale maniera e i risultati si vedono. Lei certamente avrà elementi di giudizio perchè è trascorso il primo anno del nuovo sistema di tassazione dei lavoratori autonomi. Certamente però non era quello il sistema, anche perchè, per il principio della traslazione che avviene comunque e dovunque, quando si va a colpire il commerciante l'imposta si trasferisce immediatamente sui prezzi al consumo.

Questo Governo ha la capacità, ha la forza di frenare l'aumento dei prezzi? Se l'avesse io potrei anche capire. È vero che i giornali di oggi parlano di una riduzione al 5 per cento del costo della vita, ma non è esatto: domandi alla sua famiglia, signor Ministro, se i prezzi non aumentano di giorno in giorno. E poi ci si viene a raccontare che si è giunti al 5 per cento perchè i prezzi sono diminuiti, ma non è vero! Se vogliamo dirci delle bugie facciamolo pure, d'altra parte i giornali ne raccontano già tante.

Uno dei casi che voglio ricordare è quello relativo alla famosa imposta sulla salute. Lei ricorderà, signor Ministro, le varie tabelle pubblicate dai giornali: il lavoratore dipendente pagherà l'11 per cento, il lavoratore autonomo il 4 per cento. Non è vero, si tratta di una falsità. Infatti, tutti sappiamo che il lavoratore dipendente paga l'1,35 per cento, il resto lo paga il datore di lavoro. Si è detto che questo poteva incidere sull'aumento degli stipendi, ma questo non ci sarebbe stato ugualmente data la resistenza dei datori di lavoro. È certo, comunque, che con il 9 per cento a carico del datore di lavoro questa cifra viene fiscalizzata quasi sempre e quindi non è il datore di lavoro che la paga, ma lo Stato. Pertanto le varie tabelle che tutti abbiamo potuto leggere sui giornali non riportano il vero, si tratta di eresie. Volevo addirittura sporgere querela per quanto si era pubblicato. Ecco ciò che avvelena il nostro paese: la disinformazione, l'informazione finalizzata soltanto ad impressionare la gente e che di solito non corrisponde al vero.

Ci si dice oggi che siamo al di sotto del 5 per cento. Io la prego vivamente, signor Mi-

nistro, di interpellare in proposito la sua famiglia circa la presunta diminuzione dei prezzi. Le potrei portare i dati relativi ai prezzi della città di Napoli che aumentano di giorno in giorno. Come si fa allora a dire che si è scesi al 5 per cento? Sono soltanto bugie tese a dimostrare che il Governo Craxi sta ottenendo risultati positivi. «Il Giornale» di Montanelli l'altro giorno titolava in questo modo: «Si allarga il fronte antifisco. Alla marcia partecipano anche Partito liberale, Partito radicale e Movimento sociale. Anche dal Palazzo adesioni alla protesta di Torino». E ancora, il «Corriere della Sera»: «Queste le proposte di una riforma che appare ormai indispensabile mentre affiora la protesta del contribuente. Manifesto per la rivoluzione del fisco». E vi sono poi tutte le indicazioni di quanto hanno detto i tre professori universitari, che sono indubbiamente assai competenti in materia, e che hanno illustrato tutte le manchevolezze del nostro sistema fiscale. E «La Stampa» di Torino: «Meno tasse meno sprechi». Quante volte ho detto questo a lei, signor Ministro, che è il responsabile delle entrate e giustamente si preoccupa di queste, ma che fa anche parte di un Governo e non può quindi non sedere allo stesso tavolo con gli altri Ministri e non protestare quando si tratta di aumentare le spese? Il segretario del suo partito parla sempre di collegialità, una volta tanto allora invochiamola anche noi e chiediamoci perchè il Ministro delle finanze non protesta quando il Ministro del tesoro o gli altri Ministri vogliono spendere più del necessario.

Ancora dal «Corriere della sera»: «Nel paese delle cento tasse novanta non servono» e vi è tutta una descrizione di quali sono le tasse che rendono maggiormente e di quelle che rendono meno. Soltanto quaranta tasse danno quasi l'intero gettito, le altre sessanta un gettito inferiore. A tal proposito proprio ieri in treno un viaggiatore, probabilmente un agente assicurativo, mi spiegava che sulla assicurazione per la responsabilità civile, che tutti coloro che hanno almeno una macchina pagano, si paga una aliquota del 18 per cento che non è di IVA: il 10 per cento è per tasse governative, il 4,2 per cento per le unità sanitarie locali — e non capisco perchè

l'automobilista debba pagare questa cifra — ed il 2 per cento per i sinistrati della strada. Ma la maggioranza di noi non sa queste cose, forse non le sa neanche lei. Si tratta di quelle piccole cose che possono sfuggire al Ministro delle finanze che, guardando dall'alto, non si preoccupa della tassa di circolazione, o dell'assicurazione per la responsabilità civile, perchè giustamente non ha importanza, è solo il 18 per cento.

I giornali hanno parlato del doppio bollo sui 3 milioni e 500.000 domande per il condono edilizio, Si tratta di decine di miliardi. Intanto lei insiste perchè paghino il doppio bollo coloro che non lo hanno pagato; quindi tutti pagheranno sovrattasse: sono tutte entrate extra per il Ministero delle finanze.

Leggo ancora sull'«Europeo»: «Tassati d'Italia unitevi», sembra quasi un appello alla rivoluzione del tipo di quella francese. Stesso discorso su un altro articolo: «Spendere meno, spendere meglio». Vi leggo questi titoli perchè credo che attraverso questi posso essere esonerato dal fare commenti, dato che si commentano da soli. Sul «Corriere della Sera» leggo ancora: «Così i partiti processano la marcia contro il fisco. Le prime caute reazioni alle preannunciate manifestazioni di Torino»; «Tutti d'accordo per una riforma: parlano Bodrato, Piro, La Malfa, Visco, Romita, tutti d'accordo per la riforma». Finalmente, ci voleva la piazza perchè si cominciasse a capire queste cose che noi stiamo dicendo da tempo. Mi toglierò il gusto di pubblicare tutti gli interventi che ho fatto su questa materia, per dimostrare che noi avevamo detto queste cose già da molto tempo, ancora prima della marcia, ma abbiamo parlato a vuoto.

Ancora, sul «Secolo d'Italia»: «Previsto per oggi il voto finale sul bilancio dello Stato; è inaccettabile il livello della pressione fiscale» (intervento di Rubinacci). Per quanto riguarda «l'Unità», certo vi è da dire che questo quotidiano era contrario e oggi, invece, ha cambiato un po' regime, ma la prima reazione è stata negativa: «Se un giornale d'ordine incita alla rivolta fiscale...». Infatti «l'Unità» sembrava appoggiare questa manifestazione: ma come, un giornale di regime si permette di appoggiare una manifestazio-

ne rivoluzionaria contro il fisco? Infatti i comunisti vorrebbero più tasse, come abbiamo già detto, e fa parte della loro coerenza.

C'è ancora un articolo di Ricossa di cui si discute se è un liberale o un demagogo. La sua storia spiega molte cose. Infine, anche «il Mattino» di Napoli, per citare un quotidiano della mia città, dove si pagano meno tasse perchè è più povera, ma dove sono i poveri che pagano perchè, signor Ministro, chi ha molto denaro sa come fare per non pagare tasse, si nasconde in mille modi, attraverso fiduciarie, società a catena, attraverso le azioni e le partecipazioni. Tutto questo sfugge e, alla fine, è la povera gente che paga, è il lavoratore dipendente, l'operaio della Fiat che paga ed i comunisti dovrebbero difenderlo, ma non lo fanno. E io allora che sono di destra devo difendere l'operaio della Fiat costretto a pagare importi superiori a quelle che sono le proprie disponibilità. (*Commenti dall'esterema sinistra*)

Noi vogliamo certamente una giustizia fiscale. Anche sul «Mattino» di Napoli si dice: «Tasse più leggere; sindacati da Visentini». Domani i sindacati verranno da lei, signor Ministro, meno male! Ma i sindacati avevano bisogno di tutto questo per muoversi? Quando invece si tratta di ottenere altri benefici si muovono! Per le tasse non si muovevano, ma ora finalmente si muovono e speriamo di ottenere qualche risultato.

Signor Ministro, su questo argomento mi sono dilungato leggendo i titoli sui giornali, ma penso che questo sia il modo migliore per farle sentire che vi è oramai una protesta corale di fronte alla quale il Ministro delle finanze non può più restare assente. Certo, lei dirà che il cittadino non vuole pagare le tasse, che tutti protestano per non pagare le tasse, ma non si tratta di questo. Ho detto all'inizio del mio intervento che noi siamo rispettosi dei doveri previsti dall'articolo 53 della Costituzione, però riteniamo che ormai tutto il complesso fiscale è arrivato a un punto che non è più accettabile.

Anche il nostro partito, come dicevo, ha partecipato a questa manifestazione, a questa protesta con una sua delegazione, con il senatore Pozzo ed altri colleghi. Ma noi, signor Ministro, tutto questo lo avevamo

anticipato: senza aspettare la marcia avevamo presentato un disegno di legge alla Camera dei deputati — e questa mattina io lo presenterò anche al Senato — in cui chiediamo una revisione totale del sistema fiscale.

Cosa chiediamo? Lo abbiamo già anticipato. Fin dal 1° ottobre abbiamo presentato questo disegno di legge alla Camera, abbiamo proposto modifiche all'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche. Che cosa abbiamo chiesto? Primo: trasparenza del prelievo fiscale che consente una cosciente partecipazione di ogni contribuente all'attività finanziaria dell'apparato pubblico. Secondo: pochi tributi a carattere generale e con poche aliquote; lo abbiamo detto da tempo, questo è il decimo disegno di legge che presentiamo. Terzo: adesione allo spirito della Costituzione, nel rispetto dei diritti dei cittadini, onde sollecitare la lealtà e la collaborazione di tutti. Quarto: chiara formulazione delle norme fiscali. Sono costretto anch'io, che faccio parte della Commissione finanze e tesoro, a portare al fiscalista la mia denuncia fiscale perchè non sono in grado di farla. Debbo riconoscere che, pur facendo parte di questa Commissione, mi affido ad un fiscalista perchè fare la dichiarazione è una cosa molto complessa. Dunque, il povero cittadino è costretto anche a spendere dei soldi per il fiscalista.

Per quanto riguarda la necessaria, radicale ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, siamo convinti che debba avere un supporto di esperti al fine di collaborare nella ricerca tesa soprattutto a colpire gli evasori perchè questo è il punto centrale, e per evitare di colpire sempre gli stessi che continuano correttamente a pagare.

Il Governo parla insistentemente di «invarianza fiscale»: ne ha fatto riferimento il Presidente del Consiglio, ma l'espressione va intesa non soltanto in relazione alle varie imposte dirette o indirette. Il Ministro afferma che il carico fiscale è del 26 per cento e che il prossimo anno scenderà ancora a circa il 25 per cento. Ora, a prescindere dal fatto che le percentuali si riferiscono a redditi sempre più alti, con conseguenti maggiori entrate, si dimentica il Ministro di tutti gli altri contributi, di tutta l'imposizione parafi-

scale, contributiva, sanitaria. Ma i soldi escono o no dalle tasche del cittadino? Oppure il Ministro si disinteressa di quello che spende il cittadino per la salute o per altre cose e si interessa solo delle imposte? Lei, signor Ministro, non può disinteressarsi di tutto questo, non può parlare del 26 per cento quando sappiamo che il 50 per cento è il minimo che si può prevedere come onere a carico dei cittadini. Da un'indagine che abbiamo fatto, a noi risulta che un cittadino onesto, un cittadino che paga tutte le tasse arriva al 68 per cento. Se poi la media si aggira sul 50 per cento, come sostengono tutti i quotidiani, non le sembra comunque un onere eccessivo? Per avere che cosa? Servizi inefficienti, pubblica amministrazione inesistente. A tutto questo noi siamo decisamente contrari.

Le voglio raccontare un particolare, signor Ministro. A Napoli in questi giorni è in arrivo il contributo per il servizio della nettezza urbana, che non esiste perchè ovunque vi sono cumuli di spazzatura: ebbene, questa tassa è stata triplicata in una città povera come Napoli e una scuola privata ha ricevuto un avviso di 14 milioni relativamente alla spazzatura. Lei avrà argomenti tecnici per rispondere a queste cose, non voglio competere con la sua esperienza e con la sua capacità dialettica, però è mio dovere portarle questi dati di fatto come uomo della strada.

Signor Ministro, il cittadino è stanco, ormai se ne sta rendendo conto anche lei, non vi è dubbio che la protesta salirà. Lei, forse, vivendo nel suo mondo ad alto livello può non sentire questo problema, ma chi vive in mezzo alla gente come me lo sente: il mio collegio è il più popolare di Napoli; in quella zona la gente vive in tuguri e non ne può più di questa situazione. Le imposte indirette colpiscono Gianni Agnelli e il poveretto che vive nel tugurio di Napoli perchè quest'ultimo quando compera il pane, quando compera i prodotti alimentari indispensabili, paga l'imposta indiretta.

Il cittadino è stanco anche delle false informazioni. Ormai gli *slogans* lungamente ripetuti a Torino — il senatore Pozzo ne è testimone — chiedono «meno tasse e più servizi», «meno tasse e meno sperperi», «meno tasse e più onestà da parte degli amministra-

tori della cosa pubblica». Questo vuole il cittadino che non vuole evitare di pagare le tasse. Non diremo mai di non pagare le tasse, ma vogliamo solo un sistema fiscale giusto e onesto. Lasciamo stare le richieste che vengono dalle sinistre che vorrebbero vederci tutti con le pezze sui pantaloni: può essere anche un'aspirazione, ma io spero che non ci arriveremo. Si tratta di posizioni politiche che io rispetto, ma che sono antitetiche alle nostre.

Non è possibile rincorrere le spese aumentando le entrate: questo è un difetto del nostro paese. Poichè le uscite sono cospicue, si aumentano le entrate per rincorrere le spese. Non è possibile, non si può non tener conto del costo della vita, dei prezzi al consumo che aumentano continuamente mentre gli stipendi e le pensioni rimangono più o meno fermi; la vita aumenta, gli stipendi e le pensioni sono fermi mentre ci si dice che l'inflazione è al 5 per cento. E lei, signor Ministro, avrà sicuramente molti argomenti per rispondere a queste nostre critiche.

Noi abbiamo fatto il nostro dovere di segnalare lo stato d'animo e la insoddisfazione dei cittadini di fronte al persistere di un sistema fiscale e di uno sperpero del pubblico denaro che non possono essere ulteriormente tollerati.

Passando brevemente ad alcune considerazioni sul disegno di legge in esame, debbo dire che, anche in questo settore, noi non siamo stati presi alla sprovvista perchè anche su questo tema abbiamo presentato un disegno di legge per le successioni e per le donazioni: l'abbiamo presentato, è stato discusso alla Camera, è stato poi inserito nel testo definitivo e quindi, come vede, signor Ministro, anche in questo caso noi non siamo assenti, partecipiamo al processo legislativo. Anche se le richieste del nostro disegno di legge per le successioni e donazioni non sono state interamente accolte, comunque è stato accolto lo spirito o per lo meno quella che era la volontà ispiratrice del nostro provvedimento. Pertanto noi siamo senz'altro favorevoli a questo testo che ha accolto sostanzialmente le nostre istanze.

Noi abbiamo presentato qualche emendamento; ne parlo ora brevemente, così eviterò una illustrazione successiva.

Abbiamo chiesto di retrodatare la data di efficacia delle nuove norme al 1° gennaio 1986: la richiesta non è stata inventata da me o dal mio Gruppo giacchè ne hanno discusso alla Camera ed io ho qui gli interventi degli onorevoli Auleta, Serrentino, Alpini che avevano chiesto la stessa cosa, proprio per il principio che quando si attende una norma che è stata annunciata, questa dovrebbe entrare subito in vigore, e non possiamo viceversa dire, per esempio, che sarà vigente dal 1° luglio quando dal 1° gennaio c'era questa legittima aspettativa del cittadino ad ottenere una riduzione.

Si tratta di una norma equitativa da noi proposta e che riproponiamo ancora in Aula nella speranza che trovi accoglimento.

Abbiamo anche prospettato l'opportunità di inserire una norma transitoria. Su questo, signor Ministro, io gradirei la sua attenzione al mio emendamento che ricalca letteralmente il testo dell'articolo 79 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. Poichè abbiamo esteso, in questo provvedimento, il criterio adottato per l'imposta di registro, non si comprende perchè una norma analoga, anzi uguale, letteralmente uguale a quella dell'articolo 79, non possa essere applicata alle successioni e donazioni, in relazione alle successioni aperte o alle donazioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa, quando sia pendente controversia o non sia decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, in modo da consentire che i benefici della nuova normativa possano essere applicati in via transitoria alle situazioni pregresse, come innanzi illustrato. Cioè, la norma transitoria è prevista per quanto riguarda la legge sul registro: anche in questo caso era avvenuto uno spostamento di valutazioni, e giustamente si è adottata la norma transitoria che mi sembrava doveroso inserire allora e che mi sembra ugualmente doveroso e coerente inserire adesso.

Ho così illustrato i nostri tre emendamenti nella fiducia che l'Assemblea possa dedicare ad essi una attenta valutazione e giungere a un possibile accoglimento.

Un'ultima considerazione riguarda il tentativo fatto in Commissione, con alcuni

emendamenti di colleghi, di aumentare il tasso di interesse sulle dilazioni. È stato respinto in Commissione e non so se l'abbiano ripresentato in Aula, ma noi siamo stati contrari. E anche lei, signor Ministro, che in un primo momento sembrava disponibile ad elevare la percentuale al 12 per cento, poi si è convinto che tale emendamento era perfettamente antitetico all'atteggiamento del Governo in politica economica e quindi, giustamente, è stato ritirato. Volevo quindi dire che sono lieto sia stato respinto tale emendamento e che rimanga il tasso ufficiale di interesse del 5 per cento.

Ecco, in questo quadro e con queste critiche, noi voteremo comunque a favore di questo disegno di legge che migliora, sia pure in misura minima, i rapporti tra contribuente e fisco in relazione a questo limitato settore che riguarda le successioni e le donazioni.

Per quanto riguarda i rilievi fatti in questo mio intervento per una revisione generale del sistema fiscale, credo che torneremo su questo argomento, sia per le nostre iniziative legislative sia per la pressione ormai inarrestabile della volontà popolare. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitale. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame trae origine, credo, dal convincimento generale che l'attuale struttura dell'imposta sulle successioni e donazioni non solo è eccessivamente gravosa — come è stato da più parti e per molto tempo rilevato — ma il più delle volte anche molto iniqua.

Da questa considerazione, dunque, nasce anche la necessità di una revisione della struttura attuale. Tuttavia, al di là di questa affermazione che è alla base del provvedimento stesso, questo disegno di legge va considerato nel quadro di un'ormai urgente necessità di intervento nel complesso del sistema fiscale del nostro paese, problema che più volte è stato discusso in quest'Aula, anche recentemente: mi riferisco alla discussione che si è svolta in merito all'introduzione della tassazione dei BOT e CCT ed in

occasione di una nostra richiesta di discussione rapida ed urgente dei provvedimenti che tendono a razionalizzare e riorganizzare l'amministrazione finanziaria.

A mio avviso, l'esigenza di intervenire con urgenza nel sistema fiscale del nostro paese è stata ulteriormente sottolineata anche dalla manifestazione di Torino che, al di là del giudizio che si può esprimere su di essa, rimane un'occasione che non può essere utilizzata — come è stato invece fatto stamane in quest'Aula — nè per motivi propagandistici, che non servono, che non convincono, nè per mistificare posizioni che sono affidate — se mi è consentito — alla storia. Infatti, le proposte da noi presentate in moltissime occasioni stanno a testimoniare che le affermazioni fatte in questa sede dal senatore Pistolese non ci possono riguardare perchè abbiamo sempre sostenuto che l'attuale sistema fiscale fa pagare troppo a chi ha poco, penalizzando quindi il lavoro e la produzione, e protegge gli interessi di chi, magari stando in mezzo alla manifestazione di Torino, ha preteso o pretenderebbe di continuare ad avere aree di erosione e di evasione, e probabilmente tra questi vi sono anche gli amici del senatore Pistolese o quanto meno del suo Partito.

Quindi, non può certamente essere accettata l'affermazione che il Partito comunista vuole far pagare più tasse. Noi vorremmo infatti che pagasse le tasse chi può pagarle in questo paese e che pagasse di meno chi fino ad oggi ha pagato troppo. Ed è in questo senso che si sono mosse, nell'arco di tutti questi mesi passati, le nostre proposte, che più volte abbiamo avuto occasione di ribadire anche in quest'Aula.

Ma tornando al tema in discussione e quindi entrando nel merito del provvedimento al nostro esame, vogliamo sottolineare che questo disegno di legge che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento non ci trova completamente soddisfatti, per quanto ci riguarda non è — lo ribadisco — pienamente soddisfacente; tuttavia, come succede sempre in questi casi, si tratta di un provvedimento che ha creato nel paese una grande attesa. È quindi proprio in virtù di ciò che noi, come Gruppo comunista, abbiamo tenu-

to un atteggiamento di coerenza in queste ultime settimane. Infatti, consapevoli dell'insufficienza del provvedimento, dopo aver formulato proposte di modifica, prima in Senato, poi alla Camera — come era nostro dovere — proposte di modifica, che sono state puntualmente respinte dal Governo e dalla maggioranza, per evitare ulteriori perdite di tempo e che il disegno di legge tornasse nuovamente all'altro ramo del Parlamento e la sua approvazione venisse ulteriormente rinviata, abbiamo rinunciato nell'ultima fase — e credo possa essercene dato atto — a presentare proposte di modifica; non soltanto, ma abbiamo anche insistito, pur condividendo nel merito — lo abbiamo detto con molta chiarezza ai colleghi che queste proposte facevano — alcune obiezioni che venivano da questi, perchè il provvedimento venisse approvato rapidamente. Abbiamo fatto questo tenendo presente la contrarietà del Governo e quindi perchè il provvedimento venisse approvato in questo ramo del Parlamento così come ci era pervenuto dalla Camera dei deputati e potesse diventare legge definitiva dello Stato. Tanto più — voglio dire anche questo senza elementi polemici — che l'unica modifica di rilievo, e cioè il problema della valutazione degli immobili caduti in successione o donati, per i quali era opportuno introdurre un criterio automatico di valutazione, così come è stato previsto, se non ricordo male, dall'articolo 52 del vigente testo unico sull'imposta di registro per i trasferimenti di immobili a titolo oneroso *inter vivos*, il Ministro, si era impegnato a farla con un provvedimento *ad hoc*.

Per queste ragioni dunque, signor Presidente, e cioè per fare presto e per dare una risposta alle aspettative che questo provvedimento, come in questi casi accade, ha determinato, noi il 15 ottobre abbiamo avanzato in Commissione finanze la proposta di chiedere alla Presidenza del Senato il passaggio dell'esame alla sede deliberante. Per questi motivi il 16 ottobre, sempre in Commissione finanze, davanti alla preoccupazione del ministro Visentini che paventava la compromissione di una rapida approvazione del provvedimento, se modificato, come in effetti sta per essere modificato, noi abbiamo ripro-

posto che l'approvazione avvenisse nel testo pervenuto dalla Camera, recependo quindi l'impegno suddetto del ministro Visentini. Il 23 ottobre abbiamo ribadito questa nostra proposta, il 29 ottobre e il 15 novembre il provvedimento è stato discusso e modificato; oggi qui sarà ulteriormente ribadita tale modificazione rispetto al testo pervenuto dalla Camera. Si tratta, voglio dirlo con molta schiettezza, di modifiche a nostro avviso ininfluenti, a parte quella citata che riguarda il Registro, per la quale esisteva l'impegno del Ministro; dunque il risultato è non solo che si è perso tempo, ma che se ne perderà probabilmente altro perchè non è prevedibile quando la Camera dei deputati potrà approvare definitivamente questo provvedimento; non sono quindi prevedibili i tempi della sua approvazione definitiva. Per questa ultima questione il Gruppo comunista dà un giudizio negativo, nel senso che a noi sembra grave la responsabilità che si sono assunti alcuni Gruppi della maggioranza. Voglio concludere dicendo che noi, sia pure ribadendo l'insufficienza del provvedimento, che avrebbe potuto essere certamente migliorato se si fosse trovata una disponibilità maggiore da parte del Governo, pur rimanendo aperti alcuni problemi a causa di tale insufficienza, siamo per la sua approvazione ed esprimiamo per di più, per le cose che ho detto e per le reali preoccupazioni che ho espresso, l'auspicio che anche l'altra Camera possa arrivare alla rapida approvazione del provvedimento stesso. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, stiamo discutendo del disegno di legge relativo alla revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni ed al riguardo debbo dire che ho apprezzato l'intervento del senatore Vitale che si è soffermato, con alcune argomentazioni, su questo tema specifico. Il senatore Pistolese, dal suo canto, probabilmente per rendere meno triste il tema, ha parlato non di marcia funebre, ma ha fatto riferimento

alla marcia dei 30-40.000 di Torino, forse per dare al nostro dibattito un carattere — ripeto — meno funereo.

Ma veniamo al tema al nostro esame. L'articolo 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante la delega legislativa per la riforma tributaria, ha stabilito i criteri di massima per una globale revisione dell'imposta sulle successioni e donazioni, che è stata poi attuata con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Trattandosi di un'imposta progressiva e per scaglioni di imponibile, si è ritenuto fin da allora di attenuare la forte incidenza sull'asse relitto sia mediante il contenimento dell'aliquota massima, sia attraverso l'ampliamento delle esenzioni e in particolar modo di quella iniziale che, nelle devoluzioni in linea retta, è stata portata dalle originarie 700.000 lire a 20 milioni e poi con successivo provvedimento, cioè con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, a 30 milioni con riferimento all'intero asse ereditario e non più alle quote degli eredi e dei legatari.

Si è temuto fin da allora, per la verità, che tali modifiche influissero in modo negativo sul gettito del tributo, peraltro allora molto modesto (circa 100 miliardi nel 1970) tanto da arrivare alla possibile soppressione del tributo stesso. Invece, nel corso degli ultimi anni, a causa del processo di inflazione, si è constatato un rilevante aumento del gettito che è passato dai 175 miliardi del 1979 ai 411 miliardi del 1983, ai 573 miliardi del 1984 e ai quasi 800 miliardi del 1985.

Nel nostro sistema, onorevoli colleghi — e dico delle cose persino ovvie, ma mi pare opportuno ribadirle, trattando specificamente del tema — il tributo è così articolato: vi è un'imposta sulla proprietà globale, senza considerare se essa sia devoluta ad una o più persone, con esenzione generalizzata di 30 milioni di lire e vi è una seconda imposta sulle successioni che colpisce le singole quote ereditarie o i legati. L'imposta è ispirata al criterio della progressività e si rapporta, ovviamente, al grado di parentela intercorrente tra il *de cuius* e gli eredi, oltre ad essere in relazione al valore della quota ereditaria e dei legati.

A causa — dicevo — della notevole erosione del potere d'acquisto della lira conseguente agli alti tassi di inflazione, e dell'aumento considerevole del valore degli immobili, si è determinata negli ultimi anni la vanificazione dei benefici che la riforma del 1972 conteneva intrinsecamente. Pertanto, l'imposta di successione viene oggi a colpire in modo insopportabile il risparmio e a taglieggiare, certamente in modo esoso, soprattutto i piccoli e i medi patrimoni. Al riguardo voglio ricordare che il Gruppo della Democrazia cristiana da un lato ha prestato particolare attenzione alla tutela del risparmio familiare e dall'altro si è preoccupato di riformare un'imposta che — come è stata definita anche dal senatore Vitale — è ingiusta, gravosa ed in qualche modo vessatoria nei confronti dei piccoli e medi patrimoni in quanto aggiunge al dolore delle famiglie colpite da eventi luttuosi la preoccupazione derivante dalle esose pretese del fisco. Si pensi infatti, onorevoli colleghi, che in base all'attuale sistema, un appartamento trasferito da padre a figlio del valore di lire 120 milioni comporta un'imposta di successione ed un'imposta ipotecaria superiori agli 8 milioni di lire, senza tener conto dell'imposta INVIM. Lo stesso bene trasferito in linea collaterale comporta un'imposta che supera i 20 milioni di lire e, se trasferito da zio a nipote, comporta un'imposta che si avvicina quasi ai 26 milioni di lire. Se poi l'appartamento costa 300 milioni e viene trasferito da padre a figlio, l'imposta attuale supera i 35 milioni di lire.

Credo che queste cifre siano sufficientemente indicative di una particolare esosità e di un'ingiustizia che si è determinata nel corso del tempo, anche per una certa inerzia del legislatore.

Con il provvedimento, invece, che il Governo ha presentato alla Camera e che il Gruppo della Democrazia cristiana, attraverso le proposte di chi vi parla e di altri colleghi (ricordo il disegno di legge che ha come primo firmatario il senatore Diana ed anche i disegni di legge di iniziativa di altri gruppi come Fontanari-Malagodi) ha inteso integrare, si tende a limitare sensibilmente questa ingiustizia dell'imposta di successione con

delle esenzioni. Sull'asse globale noi avevamo previsto 200 milioni di esenzione, ma il Governo ha ritenuto opportuno di proporre 120 milioni. Noi abbiamo accettato questa impostazione: in questo modo, le cifre che avevo indicato prima vengono ridotte a livelli più sopportabili o se non altro meno gravosi, perchè certamente le tasse non si pagano volentieri. In ogni caso, con il provvedimento che oggi andiamo ad approvare, queste cifre rappresentano dei tributi sopportabili.

In definitiva, noi intendiamo inquadrare questo disegno di legge in una tutela del risparmio della famiglia, che merita certo non di essere mortificata ma sostenuta ed incoraggiata. La coscienza popolare, infatti, ritiene importante la tutela del risparmio ed è necessario che lo Stato eviti ogni intento giugulatorio della norma, specie quando, come nel caso in esame, questo intento giugulatorio è dovuto in larga misura a fattori obiettivi esterni ed anche all'inerzia del legislatore.

Richiamo molto brevemente gli articoli nei quali si estrinseca questo nostro disegno di legge. L'articolo 1 ridetermina gli scaglioni delle aliquote delle imposte sulle successioni e donazioni, sia in relazione al valore globale dell'asse ereditario che a quello delle singole quote, razionalizzando il sistema e rendendolo più aderente ai valori economici in atto. Viene elevato il limite di esenzione da 30 a 120 milioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore globale.

L'articolo 2 estende l'esenzione agli effetti INVIM sino a 120 milioni — è una norma estremamente importante — gli articoli 3 e 4

disciplinano un provvedimento molto atteso dai coltivatori diretti e dagli artigiani, che trova un'adeguata risposta. Infatti, in favore dei coniugi e dei fratelli del *de cuius* che si dedichino alla coltivazione della terra e all'allevamento del bestiame è prevista una riduzione del 40 per cento sino al valore di 200 milioni e analogo provvedimento viene esteso a favore dell'impresa artigiana per i coniugi e i parenti in linea retta entro il terzo grado.

Dicevo che il Gruppo della Democrazia cristiana si era fatto carico di presentare, anche con il senatore Diana, un disegno di legge articolato. Il testo al nostro esame recepisce soltanto alcune delle nostre istanze e delle nostre proposte. È vero che la modifica più sostanziale, più radicale di questo provvedimento rispetto a quello che ci proviene dalla Camera, oltre ad altri emendamenti marginali e formali, riguarda l'accertamento automatico del valore dei terreni e degli appartamenti: ha sottolineato ciò nel suo intervento il senatore Vitale. Ma è una modifica estremamente importante, che era impossibile estendere per ragioni analogiche a quanto è stato stabilito con la tassa di registro e che è stato, quindi, opportuno inserire in questa legge. Ricordo che il Ministro aveva accennato anche alla possibilità della presentazione di un disegno di legge autonomo, ma, vivaddio, qual era la ragione sostanziale che impediva di inserire in questo provvedimento una norma che il Gruppo della Democrazia cristiana ha ritenuto indispensabile per dare chiarezza a questo provvedimento e soprattutto per evitare un largo contenzioso?

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue RUFFINO). Direi che il Ministro ha opportunamente introdotto la norma sull'accertamento automatico per le tasse di registro, per evitare l'ampio contenzioso esistente in merito. Occorreva introdurre una disciplina analoga anche nel testo al nostro esa-

me. Avremmo potuto insistere sulle altre proposte di legge, ma dimostrando un senso di responsabilità, che del resto deve contraddistinguere il partito di maggioranza relativa, vi abbiamo rinunciato, anche di fronte alla posizione che il Ministro delle finanze

aveva assunto circa la presentazione di emendamenti più sostanziosi e che avrebbero inciso in modo ritenute dal Governo eccessivo ai fini di quelle entrate che derivano dalle imposte di successione. Ritengo che rimanga qualche punto da chiarire e sarò lieto se il Ministro e il relatore nella loro replica vorranno fare alcune precisazioni. Nel disegno di legge, ad esempio, si introduce il meccanismo della valutazione automatica per le successioni che saranno aperte a partire dal 1° luglio 1986. Per il passato vi è una norma finale, se non vado errato l'articolo 6 del testo della Camera divenuto articolo 11 nel testo del Senato, che dice che «Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'Ufficio». Questo è quanto desidero chiedere all'onorevole Ministro: per le successioni aperte prima del 1° luglio 1986, per le quali l'Ufficio non abbia ancora compiuto accertamenti di sorta, qual è il criterio che l'Ufficio del registro dovrà seguire nell'accertamento? Vale il criterio automatico previsto nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, o vale genericamente l'articolo 11?

Credo che questa contraddittorietà tra la norma dell'articolo 8 e la norma dell'articolo 11 non sia soltanto apparente, ma che richieda ulteriori approfondimenti e chiarimenti da parte dell'onorevole Ministro e del relatore.

Per la verità, anche per superare queste possibili discriminazioni e per evitare difformità di interpretazione e disparità di trattamento, che però ci saranno sempre (so che il collega Pistolese ha presentato un emendamento per retrodatare l'applicazione della presente legge, ma su questo punto non sono d'accordo, perchè la legge deve avere una certezza, si sarebbe potuto allora retrodatare per un periodo addirittura anteriore; mi sembra, quindi, che la data del 1° luglio 1986 possa andar bene), avevo illustrato in sede di Commissione la soluzione di gradua-

re, per il periodo precedente, ancora in sofferenza, una riforma dei coefficienti di riduzione delle imposte, non dell'imponibile, proporzionali rispetto alla data della morte. La mia proposta si collegava ad un precedente significativo in tema di liquidazioni. Infatti, con la legge 26 settembre 1985, n. 482, di riforma della tassazione delle liquidazioni dei lavoratori dipendenti è stata espressamente prevista dall'articolo 4, quarto comma, una franchigia variabile anche per i lavoratori già liquidati negli ultimi anni stabilendo, se non vado errato, 135.000 lire di franchigia per i rapporti di lavoro cessati negli anni 1974-76, 225.000 lire per il periodo 1977-79, 370.000 lire per il periodo 1980-82 e 500.000 lire per il periodo 1983-85.

Ripeto, non abbiamo voluto insistere su questi e sugli altri emendamenti che riguardavano anche l'impresa commerciale, perchè abbiamo ritenuto che tutto sommato l'emendamento introdotto sulla valutazione automatica dei beni rendesse più spedito il corso anche degli accertamenti, diminuisse il contenzioso, e soprattutto che con le norme che erano già state approvate dalla Camera dei deputati questa imposta diventasse meno iniqua, meno vessatoria e in qualche modo rispondente alle attese della gente. (*Applausi del centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, innanzitutto desidero ringraziare i senatori Pistolese, Vitale e Ruffino per gli interventi che hanno svolto in questa discussione generale; per la maggior parte di ciò che essi hanno asserito certamente il Ministro risponderà puntualmente. A me piace ricordare al senatore Pistolese che, indubbiamente, la legislazione fiscale sta andando sempre più incontro al contribuente: debbo ricordare la legge del febbraio 1986, che ha ridotto le aliquote IRPEF; debbo ricordare la formulazione dei testi unici che, certamente, dovranno andare in porto entro quest'anno, almeno in parte; debbo ricordare, inoltre, che agli effetti del-

l'imposta di registro il testo unico già esiste, con quella grande conquista per i contribuenti e anche per la chiarezza con l'amministrazione finanziaria, che è stata quella della valutazione dei beni immobili. Così come ricordo questo disegno di legge che in pratica riforma l'imposta sulle successioni e donazioni attraverso la riforma e la diminuzione delle aliquote, la maggiorazione delle esenzioni, la nuova valutazione che la Commissione ha voluto inserire in questo disegno di legge, dando prima quello che forse successivamente si sarebbe potuto concretare con un disegno di legge a parte. È meglio che il nuovo regime di valutazione venga incluso in questo disegno di legge.

Debbo dire che il senatore Vitale ha ragione quando afferma che occorre una revisione del sistema, perchè effettivamente è un sistema ormai obsoleto; infatti esiste da quando è stata approvata la legge-quadro del 1971, con tutti i decreti-delegati che sono stati emanati tra il 1972 ed il 1973, entrati in vigore tra il 1973 ed il 1974; quindi una certa revisione del sistema è necessaria.

Al senatore Ruffino debbo dire che, indubbiamente, abbiamo dato maggiore chiarezza a questo provvedimento e così si giustificano gli emendamenti proposti. Cercherò di fornire un maggiore chiarimento, sempre lasciando, come è giusto, all'onorevole Ministro il chiarimento più sostanziale. Desidero quindi, per questa ragione, svolgere alcune considerazioni e puntualizzazioni.

In sede di relazione scritta ho affermato che, attualmente, l'imposta sulle successioni e donazioni è gravosa ed iniqua e questo lo hanno detto anche il senatore Vitale ed altri colleghi intervenuti. Confermo tali affermazioni. È gravosa perchè generalmente insiste sui piccoli e medi patrimoni, frutto spesso del risparmio accumulato in lunghi anni di lavoro; è iniqua perchè falcidia una parte di patrimonio già assoggettato all'imposizione diretta con le imposte sul reddito ed a quella indiretta con le imposte sui trasferimenti di ricchezza. Qualcuno ha affermato paradossalmente che, agli effetti di questa imposta, «i ricchi non muoiono»: questa affermazione, almeno in gran parte, è esatta; infatti i grandi patrimoni non sono più nelle mani dei

singoli, ma sono concentrati in società di capitale, di cui i singoli sono azionisti e a tutti è noto come ed in qual modo possano essere trasferite le azioni, eludendo l'imposta di successione.

Ecco perchè con il disegno di legge in esame la Commissione, con emendamenti proposti dai senatori commissari, dal relatore e dal Ministro, ha voluto privilegiare, attenuando la gravosità e l'iniquità di questa imposta, la famiglia, specie se i suoi componenti sono esercenti attività agricola o artigiana. Ci siamo soprattutto fatti carico del problema della valutazione degli immobili, ai fini dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, che restava aperto e difforme dalla valutazione adottata per l'imposta di registro, secondo il nuovo testo unico in vigore dal 1° luglio 1986, con tutte le conseguenze di effetti perversi relativi all'INVIM. Tale problema è stato risolto con l'approvazione, da parte della Commissione, del nuovo articolo 8, che consente, per l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, una valutazione degli immobili uguale a quella prevista dal testo unico dell'imposta di registro.

Mi rendo conto che, poichè le disposizioni in esame si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986, esiste tutta una sequenza di successioni apertesi e di donazioni poste in essere prima di tale data. È certo che le successioni e le donazioni che hanno ricevuto da parte degli uffici competenti i relativi accertamenti possono essere definite con la riduzione del 30 per cento del valore accertato, ma esiste una serie di successioni e donazioni, rispettivamente apertesi e poste in essere in date molto vicine al 1° luglio 1986, che hanno valori immobiliari uguali o di poco superiori a quelli previsti con l'articolo 8 del provvedimento in esame: orbene, mi permetto di suggerire all'onorevole Ministro di voler dare agli uffici competenti, con circolari o con altro strumento idoneo, un parere di equità rispetto a queste situazioni, a simiglianza di quanto già disposto agli effetti dell'imposta di registro col nuovo testo unico.

Debbo ricordare all'onorevole Ministro che, in sede di Commissione, ho richiesto di

verificare quale sia l'interpretazione da dare alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, che innova l'esenzione INVIM, prevista dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, fino a lire 120 milioni, nel senso che i primi 120 milioni di valore immobiliare sono sempre e comunque esenti e, pertanto, l'imposta INVIM si deve calcolare solo sulla differenza. Mi rendo conto che l'INVIM si calcola sulla differenza tra valore finale e valore iniziale e quindi sulla plusvalenza risultante, ma sarebbe una iniquità se, per una certa difficoltà di conteggio, si tenesse in non cale l'esenzione prevista dalla legge.

Debbo annunciare la presentazione, da parte del relatore, di due emendamenti di correzione lessicale, almeno questo mi sembra il termine più esatto. Il primo emendamento, suggerito dal collega deputato Bianchi di Lavagna che è stato estensore del testo del secondo comma dell'articolo 3 alla Camera dei deputati, si riferisce appunto al secondo capoverso dell'articolo 3 e propone di sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al primo comma si applicano» con le altre: «La riduzione di cui al primo comma si applica».

A me sembra che sostanzialmente sia forse migliore la prima dizione, ma comunque mi rimetterò al Governo e all'onorevole ministro Visentini.

Il secondo emendamento, invece, da me presentato, riguarda l'articolo 11, già articolo 6, dell'attuale testo. Al comma 1° io propongo di sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le altre: «alla data suddetta», perchè in pratica, se si legge continuamente l'articolo 11 del disegno di legge che noi dobbiamo approvare, si evince chiaramente che esiste una discrasia tra la prima frase: «Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986» e la seconda frase: «Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge». Qual è la data di entrata in vigore della «presente legge»? Lo dice il comma 2°:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana». Ma allora le disposizioni non si applicano più dal 1° luglio 1986 perchè, in pratica, se poi per le successioni e donazioni apertesi dal 1° luglio 1986 alla data di entrata in vigore della presente legge tali disposizioni non hanno efficacia, noi mettiamo in non cale quello che effettivamente si è voluto significare con la prima frase che dice: «le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986».

Ecco perchè io mi sono permesso di proporre l'emendamento 11.4, per cui il comma 1° deve leggersi in questo modo: «Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data suddetta, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato...» e così via.

Quindi vogliamo ripristinare il concetto che la legge esprime, cioè quello che a partire dal 1° luglio 1986 tutte le successioni apertesi da quella data e tutte le donazioni poste in essere da quella data debbano fare riferimento alle disposizioni del disegno di legge in esame. Questi sono i due emendamenti che ho presentato e che ho voluto brevemente illustrare in sede di replica.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la Commissione, pur riconoscendo l'urgenza di varare il provvedimento per le aspettative che esso suscita nel paese — lo ha detto anche il senatore Vitale — si è fatta carico di migliorare il testo propositoci dagli onorevoli colleghi deputati in considerazione del fatto che, benchè detti miglioramenti non soddisfino tutte le necessità di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni, il disegno di legge così concepito contiene comunque risposte positive alle richieste, da più parti avanzate, di ridimensionamento delle aliquote e di elevazione del limite di esenzione, oltre alla riduzione di imposta per i patrimoni immobiliari agricoli e artigiani.

Pertanto, propongo l'approvazione del disegno di legge n. 1980 nel testo proposto dalla Commissione, con gli emendamenti che l'Assemblea vorrà adottare e con l'assorbimento dei disegni di legge nn. 584, 701 e 1212. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, io resterò all'argomento che abbiamo oggi all'ordine del giorno ed eviterò (perchè lei non me lo consentirebbe, giustamente, oltretutto) di diffondermi su tutto lo scibile fiscale o tutto lo scibile umano, come forse da parte di altri è avvenuto.

Mi limito solo a ricordare al senatore Pistolese — anche nella cortesia dei nostri rapporti personali, che non manca mai — che il Gruppo del partito al quale egli appartiene, alla Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge finanziaria (lo pregherei di rivederlo), ha presentato numerosissimi emendamenti, assai opportunamente non accolti dalla maggioranza, che avrebbero comportato alcune decine di migliaia di miliardi di maggiori spese.

Quindi, per l'affermazione da lui fatta anche in questa occasione, in base alla quale bisogna drasticamente ridurre la spesa pubblica, spero — e lo spera soprattutto il Ministro del tesoro, che è il più direttamente esposto in queste difficilissime azioni e battaglie e al quale va tutta la mia stima, che esprimo oggi ancora una volta — che almeno in questo ramo del Parlamento non vengano proposti dal suo Gruppo gli stessi emendamenti, che non ne venga proposto nessuno tendente ad aumentare le spese.

Infatti, tra l'altro, egli si richiama ad uno *slogan*, che a me pare abbastanza singolare, che ha ripetuto tre volte: «meno tasse e più servizi». Rendere più servizi, significa aumentare la spesa, dimenticandosi poi, dopo la richiesta di meno tasse, di un terzo punto, cioè di diminuire il disavanzo, poichè normalmente anche questo viene sostenuto da chi vuole più spese e meno entrate. Credo che su questo non vi sia altro da aggiungere.

Il senatore Pistolese rivendica al suo partito, al suo Gruppo la manifestazione di Torino: gliene posso dare atto ma non ho gli elementi per ritenere di doverla rivendicare al suo partito e considerare il suo partito protagonista di quella manifestazione. È un giudizio suo, di cui prendo atto.

PISTOLESE. Non ho usato il termine «protagonista», per carità!

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Vi è un punto che devo, invece, rettificare. Il senatore Pistolese afferma che il Ministro delle finanze — adesso non so dove l'abbia letto; dopo tutto quello che ha detto il senatore Pistolese sull'imprecisione dei giornali, sulle notizie non esatte che vengono date (comunque non sono io a dirlo), non so dove, ripeto, abbia raccolto questo elemento — si dichiara disponibile ad una riduzione dell'IRPEF di 1.400 miliardi e che tale disponibilità da parte mia sarebbe sopravvenuta a seguito della marcia di Torino, voluta dal suo partito, secondo quanto egli afferma.

Ora, devo far presente che nel mese di settembre, forse in altra occasione ancora prima, cioè dopo il provvedimento del marzo dello scorso anno sull'IRPEF, ho affermato che nei limiti possibili, e in questo caso con i vincoli che il Tesoro stabilisce giustamente a questo riguardo, è intenzione del Ministro delle finanze, cioè mia intenzione, proporre un'ulteriore revisione delle aliquote IRPEF e che la revisione dell'anno scorso doveva considerarsi un primo passo nei limiti delle possibilità (ma che ha prodotto una riduzione di 8.000 miliardi di gettito, che è una somma molto cospicua per le dimensioni del nostro paese e del nostro bilancio), in vista di proporre una seconda riduzione, una seconda revisione, quindi, delle aliquote, un secondo passo per una maggiore razionalità delle aliquote IRPEF.

Non ho mai parlato, neanche lontanamente, di una riduzione di 1.400 miliardi, anche perchè credo che la revisione dell'IRPEF che dovrà essere effettuata costerà più di 1.400 miliardi. Bisogna trovarne la copertura finanziaria. Nell'altro ramo del Parlamento, i colleghi comunisti avevano presentato un

emendamento al disegno di legge finanziaria che comportava una spesa, appunto, di 1.400 miliardi. Il calcolo, a mio parere, era sostanzialmente esatto.

In questa materia, nel fare la riforma dell'anno scorso, ci siamo sbagliati in difetto, cioè la perdita di gettito è superiore a quella prevista; i nostri calcoli dicevano che quell'emendamento avrebbe portato ad un aumento del 4 per cento degli scaglioni e delle detrazioni fisse, con una perdita sui 1.500 miliardi. Quindi sostanzialmente, per quanto 100 miliardi siano importanti, i dati coincidevano. Pregai — ringrazio e spero che avvenga ugualmente in questa sede — i colleghi della Camera di ritirare il loro emendamento perchè quell'emendamento, se accolto, avrebbe vincolato il Governo, avrebbe impedito a me di presentare, subito dopo l'approvazione della legge finanziaria, se non vi saranno apportati sconquassi, un disegno di legge per una revisione non aritmetica delle aliquote IRPEF, una revisione sistematica nei limiti del possibile, certamente per cifra superiore a quella, ma non da individuare attraverso più o meno fittizi aumenti di entrate che non esistono, quindi non aumentando il gettito IRPEF, che già questo anno sarà molto difficile raggiungere, o aumentando il gettito di qualche altra imposta, fingendo che esista un maggior gettito, ma individuando, come mi sto sforzando di fare, qualche altra fonte di gettito che non dia però aumenti. È questo un compito abbastanza difficile, ma credo possa essere assolto.

Colgo, quindi, l'occasione per negare assolutamente l'affermazione che proprio in questi giorni, e in seguito alla marcia, di cui il senatore Pistolese rivendica tanta parte, vi possa essere stata da parte mia una assicurazione su questi 1.400 miliardi. Infatti, come ho ricordato in settembre, e l'avevo affermato precedentemente e successivamente anche a un convegno di studi, organizzato dal Ceres o da altra istituzione di studi tributari, questa materia formerà (da parte mia sta già in questi giorni, in queste settimane, formando) oggetto d'esame per arrivare a qualche cosa che possa essere sistematicamente corretto e che non sia bloccato o impedito da anticipazioni che mi impedirebbero di avan-

zare proposte successive, con una individuazione anche di qualche nuova possibilità di entrata, senza per questo aumentare la pressione tributaria, i tormenti dei contribuenti e tutto il resto. Questo pregherei di tener presente anche in sede di discussione sulla legge finanziaria.

Senatore Pistolese, voglio dirle subito chiaramente, dato che lei ha parlato con chiarezza, così si evita di parlare due volte, che non posso accogliere i suoi emendamenti, perchè quelli relativi allo spostamento della data non hanno ragione di essere. Abbiamo già mantenuto la data del 1° luglio 1986, che è una data notevolmente anteriore all'entrata in vigore della legge; quindi non abbiamo costretto nessuno a rinviare la morte per avere questi benefici: anche se qualcuno è già morto il 2 luglio o il 1° luglio, i benefici delle riduzioni di aliquota li gode. Per quanto riguarda il passato, vi è quella cospicua riduzione del 30 per cento sugli accertamenti che supera e rende inutile la sua norma transitoria: questa, infatti, poteva avere una qualche ragione se non ci fosse stata la riduzione del 30 per cento. Posso aggiungere che in materia di registro la norma transitoria (il termine scadeva il 30 settembre) ha avuto scarsissima applicazione perchè già prima le persone si erano regolate in un certo senso e quindi non avevano ...

PISTOLESE. Ma se non c'è l'accertamento? Il punto è questo!

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Io parlo esattamente della norma che lei vorrebbe introdurre, che non ha ragione di essere perchè il problema è già risolto col 30 per cento. Io, invece, atto con piacere al senatore Ruffino ed al relatore del fatto che, evidentemente, i criteri non sono automatici, perchè non c'è un automatismo: bisogna che il contribuente dichiari la cifra e allora l'ufficio non ha più facoltà di maggiore accertamento; se viceversa il contribuente dichiara meno di quella cifra, allora rimane aperta la facoltà dell'ufficio. Sappiamo tutti che in questo senso si parla di automatismo e questo vale anche per il passato, cioè per le dichiarazioni che non abbiano avuto accerta-

mento per norma di legge, perchè fatte con una certa estensione e soggiungo anche per buon senso. Non occorre, infatti, scrivere tutto nella legge perchè il buon senso ugualmente si impone.

Pertanto, pregherei il senatore Pistolese di ritirare il suo emendamento in quanto esso è incompatibile con la riduzione del 30 per cento e va a sovrapporre due cose che non si sa poi come incrociare l'una con l'altra o l'una sopra l'altra.

Sempre a proposito degli emendamenti, pregherei il relatore di ritirare l'emendamento 3.1, tendente a sostituire un articolo esistente. La formula proposta però riproduce esattamente tale articolo, mentre quella prevista dal Governo non ha mai dato luogo a dubbi e faremo presente ciò a Bianchi Di Lavagna, che d'altra parte è persona squisita per cortesia, gentilezza e finezza; del resto, credo che non si presentino emendamenti per mandato e d'altra parte non è certo nel carattere del senatore Lai prestarsi a ciò.

Accolgo invece l'emendamento 11.4, che mi pare utile ed opportuno in quanto chiarisce un punto importante. Vi è poi un emendamento governativo che è indispensabile perchè altrimenti per il 1986, nei sei mesi, si applicherebbero gli estimi che valgono per i redditi del 1986, mentre agli effetti del registro avevamo confermato relativamente ai trasferimenti gli estimi del 1985.

Ritornando alla discussione, il senatore Vitale ha espresso preoccupazioni per il ritardo con cui si giunge al varo di questo provvedimento. Ebbene, oramai il ritardo si è già verificato in questa sede; oggi confido che il Senato approvi il disegno di legge in esame e il Governo farà in modo che alla Camera esso segua un *iter* sollecito, in modo da essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nei primi giorni di dicembre, se possibile — e credo che lo sarà — in modo da potersi applicare alle successioni apertesi dopo il 1° luglio. Del resto, non tutti sono morti il 1° luglio, ci sarà pure qualcuno che è morto il 2 o il 3 luglio e quindi vi sarà pure qualcuno che potrà fare la dichiarazione sulla base della nuova legislazione.

Per quanto riguarda l'insufficienza del provvedimento, senatore Vitale, il disegno di

legge può essere insufficiente ma — mi consenta — io l'insufficienza maggiore che vedo nel provvedimento, non in questo, ma nella materia che stiamo considerando, non è — ma posso sbagliarmi — l'accento alla sua insufficienza nel senso che si dovevano dare maggiori riduzioni. Le aliquote infatti, come noi le fissiamo, delle imposte successive sono miti, nessuno può dire che siano aliquote feroci; dove è invece l'insufficienza — che forse proprio dal suo Gruppo mi aspettavo venisse rilevata — è che l'imposta successoria in Italia colpisce sostanzialmente — l'ha detto giustamente il relatore — i patrimoni immobiliari. Pertanto, noi vediamo che gli stessi pacchetti di azioni — diciamo pure chiaramente — passano dal nonno, al nipote, al pronipote senza che vi siano imposte di successione e sono sempre gli stessi, senza neanche che cambino società. E noi non abbiamo strumenti legislativi, perchè bisognerebbe andare per presunzioni, estremamente semplici evidentemente; ma se io parlo di presunzioni, per accertare quella che oggi è la vera grande ricchezza, vale a dire la ricchezza mobiliare, sento poi strillare tutti. Quindi, l'imposta è discutibile e deve mantenersi su aliquote miti, come sono le nostre, perchè sostanzialmente colpisce soltanto la ricchezza immobiliare. Mentre l'imposta successoria, all'infuori del gettito, ha negli altri paesi capitalistici una funzione fondamentale di strumento di rinnovamento dei ceti dirigenti e di eliminazione di incrostazioni neo-feudali.

Con le valutazioni, cosiddette automatiche, abbiamo notevolmente attenuato la gravosità di tale imposta, specie nel settore dei terreni, perchè i coefficienti sono di una certa consistenza ancora per quanto riguarda i fabbricati, anche se notevolmente benevoli, come il senatore De Cinque potrebbe confermarci nella sua esperienza di notaio. Ancora più benevoli sono i coefficienti per quanto riguarda i terreni e il Parlamento sa che in materia di agricoltura e di terreni sono sempre estremamente cauto nelle tassazioni, anche prendendomi qualche rimprovero, perchè so come l'agricoltura in Italia versi in una situazione estremamente difficile e come quindi sia necessario evitare di colpirla ag-

gravandone la situazione di inferiorità rispetto agli altri paesi. Di qui la notevole lievità dell'imposizione sul reddito dell'agricoltura attraverso i dati e gli estimi catastali, che a mio parere è giustificata e che ho sempre difeso. Di qui anche un particolare favore nella determinazione dei coefficienti, come del resto determinati dalla Camera e oggi invocati dal Senato.

Concludo questa mia breve replica pregando il Senato di accogliere l'emendamento del Governo e pregando il relatore di ritirare l'emendamento 3.1 e il senatore Pistolese di ritirare il suo emendamento 11.1.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'IN-VIM aderisco a quanto detto dal relatore.

Chiedo, infine, che vengano respinti gli emendamenti 11.2 e 11.3 e che venga accolto l'emendamento 11.4 del relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli invito il senatore Covi a esprimere il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati.

COVI. Mi sembra che il parere della 5ª Commissione debba limitarsi, per quanto di propria competenza, agli emendamenti 11.2

e 11.3 che amplirebbero la spesa. Pertanto la Commissione è contraria. Sugli altri emendamenti non vi è niente da dire. Forse, sull'emendamento 11.1 del senatore Pistolese vi era il dubbio, da parte della Commissione, se questa norma transitoria implicasse un minor gettito, rispetto a quella che prevede lo sconto del 30 per cento. Quindi la 5ª Commissione si rimette al Ministro che, del resto, ha già detto che probabilmente comporta un minor gettito lo sconto del 30 per cento che non la norma transitoria proposta dall'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1980 nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO NETTO	b) ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 5 fino a 60	—	—	3	6
Oltre 60 fino a 120	—	3	5	8
Oltre 120 fino a 200	3	6	9	12
Oltre 200 fino a 400	7	10	13	18
Oltre 400 fino a 800	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000	22	24	26	31
Oltre 3.000	27	25	27	33

È approvato.

Art. 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni».

È approvato.

Art. 3.

1. L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 33 - Nelle successioni e nelle donazioni a favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti o donati a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-*bis* del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo capoverso sostituire le parole:
«Le disposizioni di cui al primo comma si

applicano» *con le altre:* «La riduzione dell'imposta di cui al primo comma si applica».

3.1

IL RELATORE

LAI, *relatore*. Ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

1. Il limite di 10 milioni di lire, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è elevato a 40 milioni di lire.

2. Il limite di 500 mila lire, di cui al secondo comma dell'articolo 17 del suddetto decreto, è elevato a 2 milioni di lire.

3. Il limite di 50 milioni di lire, di cui all'articolo 19, lettera *b*), del suddetto decreto, è elevato a 100 milioni di lire.

4. Il limite di 15 milioni di lire, di cui all'articolo 36, terzo comma, del suddetto decreto, è elevato a 50 milioni di lire.

È approvato.

Art. 5.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Attivo ereditario*). — L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.

Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e

analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

È approvato.

Art. 6.

1. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, alla lettera *d*) le parole «duecentomila» e «centomila» sono rispettivamente sostituite con le parole «un milione» e «cinquecentomila».

È approvato.

Art. 7.

1. Nel primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola «imprese» è aggiunta l'espressione «o di attività professionale».

È approvato.

Art. 8.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti i seguenti:

«Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, nè i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai fini

della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dal precedente comma 1, relativamente ai terreni caduti in successione o oggetto di donazioni rispettivamente aperte o poste in essere dal 1° luglio al 31 dicembre 1986, si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.».

8.1

IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LAI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 9.

1. Per i beni e i diritti di cui al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, la sanzione stabilita nel primo comma dell'articolo 51 dello stesso decreto si applica anche se la differenza tra il valore dichiarato e quello definitivamente determinato non è superiore al quarto di questo.

È approvato.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento «Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» e quanto a lire 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in annue lire 225

miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede per l'anno 1986 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni" e per il triennio 1987-89 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo utilizzando quanto a lire 210 miliardi per il 1987 e lire 225 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, lo specifico accantonamento "Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni" e quanto a lire 15 miliardi per il 1987 quota parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria"».

10.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LAI, *relatore*. Onorevole Presidente, ci siamo resi conto all'ultimo momento che la 5^a Commissione, nell'esprimere il proprio parere, aveva indicato una formulazione diversa per la stabilizzazione degli oneri relativi. Poichè in sede di Commissione l'articolo non era stato modificato, ci siamo dovuti adeguare al parere espresso dalla Commissione bilancio, presentando questo emendamento sostitutivo del primo comma.

Ritengo che anche il Governo possa convenire sull'emendamento che non mi sembra alteri nulla.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Desidero chiedere un chiarimento al relatore. La Camera dei deputati aveva previsto 200 miliardi per lo specifico accantonamento «Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» e 15 miliardi, poichè si trattava di maggiori riduzioni che derivavano da norme introdotte dalla Came-

ra, come quota parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria». La competente Commissione del Senato, avendo introdotto ulteriori riduzioni per 10 miliardi, ha portato il prelievo dal fondo «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» a 25 miliardi. Ora, invece, si preleverebbero dal fondo «Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» anzichè i 200 miliardi previsti, rispettivamente 210 e 225.

Chiedo allora al relatore se lo specifico accantonamento «Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» sia di 200 miliardi o di 210. Perchè se si tratta di 200 miliardi, non possiamo prelevarne 210 o 225. E poichè quel fondo è di 200 miliardi non avremmo la copertura per la differenza. Mi sembra, allora, che il testo proposto dalla Commissione sia il più corretto: 200 miliardi da questo fondo e altri 25 da un altro. Altrimenti la Camera dei deputati potrebbe sollevare l'eccezione che, essendo il fondo di 200 miliardi e non di 210, non vi è copertura.

PRESIDENTE. Prego il senatore Covi di esprimere il parere della 5^a Commissione sull'emendamento 10.1.

COVI. Signor Presidente, La 5^a Commissione ha espresso il proprio parere dopo aver verificato che lo stanziamento è rispettivamente di 210 e 225 miliardi: la Commissione fa altresì osservare che il riferimento di copertura alla proiezione triennale 1987-1989 del fondo globale di parte corrente può avere corso ma, come è avvenuto in casi analoghi, è legato ovviamente alla conferma in via definitiva della legge finanziaria per il 1987.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Noi non possiamo fare riferimento alla legge finanziaria per il 1987 perchè non è stata ancora approvata. Si tratta di un disegno di legge che è stato approvato da un ramo del Parlamento, ma che non è ancora legge e quindi non vi possiamo fare riferimento.

COVI. Dal punto di vista giuridico questa è

un'osservazione ineccepibile. Tuttavia in casi precedenti abbiamo già adottato per provvedimenti *in itinere*, che si considera possano diventare definitivi dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria, la soluzione di prendere già in esame quello che risulterà dalla legge finanziaria per il 1987: è successo già in altri due casi.

PRESIDENTE. Signor Ministro, debbo confermare che la prassi dà ragione al senatore Covi, ci siamo sempre comportati nel senso indicato dal relatore. Ora, le chiedo, signor Ministro, se lei ritenga superata o meno la sua obiezione.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, consigliereei di tornare al testo della Commissione, dato che quello ha sicuramente una copertura. Perchè, dunque, dobbiamo fare una specie di scalata per trovare la copertura, quando non abbiamo ancora un provvedimento legislativo al quale fare riferimento? Ritengo che tutto ciò potrebbe crearci qualche problema quando il disegno di legge verrà discusso alla Camera dei deputati. Il rilievo giuridico ha certamente il suo peso, perchè noi stiamo approvando delle leggi; se poi riteniamo che le leggi non contano niente, non vedo perchè farle. (*Commenti del senatore Ruffino*).

COVI. Il rilievo giuridico è perfetto.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Consiglierei allora al relatore di ritirare l'emendamento 10.1 e anzi di votare il testo della Commissione che sicuramente ha copertura, oppure di rinviare l'esame del provvedimento alla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Lai, l'onorevole Ministro la invita a ritirare l'emendamento. Lei, onorevole Ministro, desidera che il testo venga rinviato in Commissione?

VISENTINI, *ministro delle finanze*. No, signor Presidente, io ritengo che sia bene approvare il provvedimento. Ora, pare che il parere espresso dalla Commissione sia vinco-

lante se tornassimo al testo della 6ª Commissione; bisognerebbe sospendere brevemente la seduta in attesa che la 5ª Commissione decida su questo punto. Quindi affido al Senato ogni valutazione, anche se debbo dire che mi pare molto strano che si dia copertura ad un provvedimento che entrerà in vigore fra otto giorni (se la Camera dei deputati lo approverà) basandoci su un disegno di legge finanziaria approvato da uno dei due rami del Parlamento e non dall'altro ramo, ossia su un testo che non è ancora legge.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, prendo atto della sua posizione. Preciso che se l'Assemblea non dovesse uniformarsi al parere della 5ª Commissione, certamente si dovrà rinviare l'esame del provvedimento in Commissione.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per verificare la questione. Questo perchè mi pare che alla soluzione indicata da questo emendamento si sia pervenuti per introdurre lo stanziamento triennale 1987-88-89, mentre la prima formulazione prevedeva soltanto il 1986-87-88. In questo modo, invece, viene considerato il 1986 per quanto riguarda gli ultimi sei mesi, ed il 1987-88-89 per il triennio. Quindi, a questo punto, ritengo necessaria una breve sospensione per una attenta verifica del problema sollevato.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,25.*)

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, a nome della 5ª Commissione posso dichiarare che la Commissione medesima non si oppone a che il relatore ritiri l'emendamento sostitutivo del

comma 1 dell'articolo 10; non si oppone vista l'esigenza che il provvedimento entri in vigore al più presto, senza dover attendere, per la sua pubblicazione, l'entrata in vigore della nuova legge finanziaria.

LAI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI, *relatore*. Ritiro l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1º luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'Ufficio, purchè l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge e dei relativi allegati modificative od integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano alle successioni apertesi ed agli atti di donazione stipulati a partire dal 1º luglio

1986. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, comprese quelle relative alla valutazione degli immobili, hanno effetto anche per le successioni e per gli atti di donazione anteriori, relativamente ai quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dall'azione per l'Amministrazione finanziaria, fermi restando gli accertamenti di maggiore valore definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia pendente domanda di rimborso. Per l'anno 1986, ai fini della determinazione del valore dei terreni caduti in successione od oggetto di donazione si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito per l'anno 1985.

2. Qualora, notificato l'accertamento per un valore maggiore di quello dichiarato, pendente per questa controversia, il valore dichiarato dal contribuente sia complessivamente inferiore a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai coefficienti catastali rivalutati, siccome previsto dalla legge, è consentito al contribuente di chiedere sul maggiore valore accertato la riduzione del 30 per cento, con conseguente estinzione della controversia tributaria.

3. Ai fini della determinazione dei valori in base all'applicazione dei moltiplicatori dei redditi catastali per gli immobili caduti in successione o donati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge per i quali, alla data di pubblicazione di questa, non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza l'applicazione delle pene pecuniarie previste per la insufficiente dichiarazione di valore, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione di detti moltiplicatori ai coefficienti dei redditi catastali aggiornati con riferimento all'anno a cui si riferiscono le successioni e le donazioni, se anteriori al 1° gennaio 1986, ed all'anno 1985 nel caso di successioni e donazioni posteriori al 1° gennaio 1986 e fino all'entrata in vigore della presente legge. A tale fine deve essere presentata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'ufficio del

registro la dichiarazione integrativa, in duplice esemplare, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'ufficio, dopo aver accertato la conformità dei due esemplari ed aver apposto ad essi il timbro calendario, ne restituisce uno all'interessato e provvede alla riscossione delle maggiori imposte secondo le modalità stabilite dalla presente legge».

11.1 PISTOLESE

Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 1986» con le altre: «1° gennaio 1986».

11.2 PISTOLESE

In via subordinata all'emendamento 11.2, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Le aliquote di cui alla presente legge si applicano anche alle successioni verificatesi prima del 1° luglio 1986 e denunziate nei termini di legge dopo il 1° luglio 1986».

11.3 PISTOLESE

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le altre: «alla data suddetta».

11.4 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PISTOLESE. Signor Presidente, ho già illustrato l'emendamento 11.1. Desidero soltanto, prima di valutare l'opportunità o meno di ritirarlo, avere un ulteriore chiarimento dal Ministro. Si è data infatti un'interpretazione autentica, di cui non sono eccessivamente convinto. Gradirei pertanto una precisazione al riguardo.

Qual è il problema, in effetti? La riduzione del 30 per cento è consentita soltanto a quei contribuenti nei confronti dei quali viene effettuato un accertamento di valore da parte dell'ufficio. Il mio emendamento, contenente una norma di carattere transitorio, era

volto a risolvere il caso in cui non vi fosse stato ancora un accertamento: cioè il caso del contribuente che ha effettuato una dichiarazione per un certo importo e che, non avendo avuto l'accertamento, non beneficerebbe della riduzione del 30 per cento.

Non so se ho ben capito l'interpretazione data dal relatore e, mi pare, confermata dal Ministro, ma ad esempio, se un contribuente ha dichiarato 10 milioni può, secondo l'interpretazione del relatore, fare una successiva rettifica denunciando invece di 10 milioni 11 milioni, beneficiando così della riduzione del 30 per cento, o no? Questo è un dubbio che mi viene.

LAI, *relatore*. Non ho detto così.

PISTOLESE. Oppure, facendo un'altra ipotesi, se un contribuente ha denunciato 10 milioni mentre, facendo calcoli sulla base della nuova normativa, avrebbe dovuto denunciare 8 milioni, cosa deve fare questo contribuente? Niente, tutto rimane così, con i 10 milioni denunciati?

La norma transitoria da me proposta voleva pertanto risolvere il caso di mancato accertamento da parte dell'ufficio, stabilendo che il contribuente può — come avviene per l'imposta di registro — fare una seconda domanda e rettificare quanto dichiarato in precedenza.

LAI, *relatore*. Non è così neanche nel caso dell'imposta di registro.

PISTOLESE. Vorrei quindi un chiarimento su questo punto, dopodiché potrei anche ritirare l'emendamento da me proposto. Infine, gli emendamenti 11.2 e 11.3 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 11.1.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, anzitutto l'emendamento proposto dal senatore Pistolese innova tutto il significato della norma voluta dalla Commissione con l'assenso del Governo. Sono quindi contrario.

Vorrei comunque dare una spiegazione. Per le dichiarazioni di successione già rettificate dall'ufficio in sede di valutazione e quindi di accertamento di valutazione, per queste dichiarazioni è valida la norma della riduzione del 30 per cento; dal 1° luglio 1986 hanno efficacia le disposizioni nuove, per cui le valutazioni delle dichiarazioni presentate da quella data vanno effettuate con i relativi coefficienti. Bisogna dire però che, effettivamente, vi è una certa *tranche* di dichiarazioni di successioni e di atti di donazione che sono stati effettuati prima del 1° luglio 1986 e che non sono stati ancora rettificati dall'ufficio non essendo ancora scaduti i due anni per la rettifica. Per queste dichiarazioni di successione e per questi atti di donazione ho suggerito al Ministro di emanare una circolare o un altro atto *ad hoc* necessario perchè gli uffici, se i valori dichiarati si avvicinano a quelli che potevano essere dichiarati con il calcolo dei relativi coefficienti, si adeguino alle valutazioni con quei coefficienti.

Però mai è stato detto che il valore dichiarato può essere in pratica ridotto in quanto il dichiarato è irretroattabile, questa è una norma generale del diritto tributario: il valore dichiarato quello è e quello resta.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Confermo, come il relatore, la mia contrarietà all'emendamento in questione e dò alcuni chiarimenti alle domande avanzate dal senatore Pistolese. Per tutto quello che è l'accertato c'è l'abbuono o la riduzione, cioè la possibilità di chiudere con la riduzione del 30 per cento (su questo poi c'è una certa esperienza perchè, nel momento in cui entrarono in vigore nel 1973 le nuove norme sull'imposta di successione, quelle che derivavano dalla legge di delega, fu fatta una norma analoga).

Per quanto riguarda le dichiarazioni non ancora presentate, ma anche relative a periodi anteriori, confermo quanto ha detto il relatore e che io stesso avevo affermato prima, cioè che per la norma di legge, e comunque per interpretazione integrativa di buon senso — ma la norma di legge mi pare già chiara in questo senso — se il contribuente dichiarerà quello che risulta dai coefficienti

applicati agli estimi non ci sarà accertamento, cioè già vale il sistema, anche se si tratta di successioni aperte anteriormente per le quali non vi siano state dichiarazioni.

Per quanto riguarda le dichiarazioni già avvenute, se vi sono dichiarazioni superiori, come nel caso del suo esempio, cioè se secondo i coefficienti si arriverebbe ad 8, ma è stato dichiarato 10, resta fermo il 10 evidentemente; come vale anche per l'avvenire, come vale per l'imposta di registro e in questo senso non c'è automatismo di determinazione degli imponibili. Quindi noi sappiamo, per esempio in materia di imposta di registro, che per i trasferimenti a favore di società o di enti, i valori che vengono indicati negli atti sono superiori, notevolmente o no, ai coefficienti. Infatti l'ente che acquista, o la società che acquista, vuole il prezzo vero perchè tra l'altro quello è il costo in base al quale poi si determinano eventuali plusvalenze. Quindi non c'è l'automatismo, nel senso che, pur essendo indicati valori superiori, l'imposta si applica sui coefficienti; essa si applica sul valore dichiarato e, se il valore dichiarato è rispondente ai coefficienti, non c'è una facoltà di maggiore accertamento dell'ufficio. Quindi, come questo non vale per l'avvenire, non è ammissibile che valga per il passato. Mi pare, senatore Pistolese di aver così risposto alla sua domanda.

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, sul suo emendamento è stato espresso parere negativo da parte del relatore e del Governo, ma con l'invito a ritirarlo.

Le ricordo che, nel caso lei decida di mantenere il suo emendamento, l'ultimo periodo del primo comma dell'emendamento 11.1 è comunque assorbito dall'approvazione dell'emendamento 8.1. Insiste dunque per la votazione?

* **PISTOLESE.** Signor Presidente, ringrazio il relatore e l'onorevole Ministro per i chiarimenti che mi hanno fornito. Indubbiamente hanno dissipato qualche mia perplessità, ma non le hanno dissipate per intero. Infatti l'ipotesi che io faccio con la norma transitoria è un'ipotesi un po' diversa: riguarda il caso in cui l'ufficio non ha fatto alcun accer-

tamento. Se l'ufficio ha fatto un accertamento il contribuente si avvale del 30 per cento di riduzione; se l'ufficio è inerte il contribuente non può avvalersi del 30 per cento. Questo è l'unico punto per cui rimane la mia perplessità, perchè ci sarebbe una diversità di trattamento tra il contribuente nei confronti del quale è stato notificato un accertamento che si avvantaggia del 30 per cento e il contribuente che, per inerzia dell'ufficio, non ha avuto l'accertamento e non ha la possibilità di avere il beneficio della riduzione del 30 per cento. Questa differenza per me rappresenta una illegittimità costituzionale perchè si fa un diverso trattamento a due persone che si trovano nella medesima situazione.

Per queste ragioni, ringraziando il Ministro dei chiarimenti che mi ha dato, ritengo che sia opportuno far votare il mio emendamento perchè rimanga agli atti, ai fini del prossimo contenzioso che certamente si verificherà, che in Parlamento qualcuno ha sollevato queste osservazioni, che il Parlamento le ha respinte, ma che sono comunque state portate all'attenzione dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Pistolese.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti emendamenti all'articolo 11.

LAI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario anche in relazione ai due successivi emendamenti 11.2 e 11.3 del senatore Pistolese. Per quanto riguarda invece l'emendamento 11.4, da me presentato, ritengo di averlo già illustrato in sede di replica.

VISENTINI, ministro delle finanze. Il Governo esprime parere contrario in merito agli emendamenti 11.2 e 11.3 presentati dal senatore Pistolese, mentre accoglie l'emendamento 11.4 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Pistolese.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Pistolese.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sono già diversi anni che si parla dell'opportunità di un provvedimento che renda meno gravose le imposte di successione che sono state definite, allo stato attuale, da qualche collega, inique; ed io condivido questo giudizio, soprattutto per quanto riguarda quelle dovute dagli eredi diretti.

Si tratta infatti di carichi fiscali che hanno una scarsa rilevanza nell'ambito del gettito tributario totale dello Stato, ma che sono di grande peso, talvolta insostenibile, per i contribuenti, soprattutto quando l'eredità è rappresentata da beni immobili e non immediatamente monetizzabili. Non sono rari infatti i casi in cui, per ereditare un appartamento o una piccola azienda, gli eredi si siano visti costretti all'alienazione di tali beni per poter pagare i diritti di successione.

A queste considerazioni favorevoli deve aggiungersi, come motivazione ulteriore di sostegno del provvedimento, la consapevolezza che dal 1972 — data cioè di entrata in

vigore delle aliquote che il presente disegno di legge ritocca — ad oggi, l'inflazione ha ridimensionato i valori degli scaglioni fissati e quindi le agevolazioni previste per gli eredi in linea diretta. In altre parole, se da un lato si condivide l'opportunità di un ulteriore sgravio del carico fiscale imposto ai figli che ereditano un piccolo patrimonio familiare, dall'altro si riconosce la necessità di adeguare ai mutati valori monetari, conseguiti all'inflazione dell'ultimo decennio, quelli di riferimento dei diversi scaglioni previsti per l'applicazione delle varie aliquote.

Il disegno di legge proposto dal Governo, pertanto, trova favorevole, in via di principio, il Gruppo socialista con riferimento a due fondamentali motivi: il trattamento privilegiato conferito agli eredi diretti, l'entità della maggiorazione apportata alla esenzione generalizzata. Siamo dell'avviso perciò che esso sia rispondente a gran parte delle esigenze del momento.

La tavola relativa alla progressione delle aliquote di imposta, prevista dalla legislazione già in essere, risale a provvedimenti ormai in vigore da oltre un decennio. Dieci anni nei quali si sono fortemente ridotti i valori reali degli importi a suo tempo fissati, talchè gli attuali 120 milioni individuati come soglia minima per l'applicazione della prima aliquota appaiono indubbiamente commisurati ad un equo livello, ad un livello cioè a partire dal quale l'eredità comincia ad assumere una consistenza patrimoniale tale da rappresentare una sia pur piccola ricchezza quando essa si pone oltre al valore di beni in godimento diretto della persona defunta, quale può essere, ad esempio, un alloggio di normali dimensioni per uso abitativo proprio. In questo nuovo contesto impositivo, che rispetto al precedente presenta il vantaggio dell'accorpamento e della ristrutturazione delle voci di imponibile in modo da risultare semplificata l'applicazione, ben si colloca peraltro la revisione del regime dei fondi rustici. Aspetti positivi di questo disegno di legge si riflettono anche nei confronti degli artigiani e dei coltivatori diretti.

La normativa *in fieri*, senza modificare il sistema già in vigore, basato sulla riduzione d'imposta, ha modificato l'imponibile mini-

mo, adottando un riferimento finanziario che risulta assai più realistico di quello già in atto, considerata la svalutazione intervenuta dal 1975 ad oggi.

L'attenzione, che del resto anche da parte ministeriale è stata accordata alle ulteriori modifiche di cui, in sede di discussione in questo ramo del Parlamento, si è parlato, rende sufficientemente esaurienti le soluzioni adottate. Gli esperimenti svolti per estendere i meccanismi di valutazione automatica degli imponibili già vigenti per l'imposta di registro hanno portato a conclusioni su cui non si può non convenire.

Nel complesso, non ci sono osservazioni da fare. Il provvedimento contempera le esigenze di un fisco più equo nei confronti dei contribuenti con quelle poste dalla necessità di snellezza e funzionalità delle procedure degli uffici tributari e quindi di meccanismi più semplificati di attuazione delle norme impositive previste. Esso inoltre rientra nelle misure fiscali che fin dall'inizio facevano parte del programma di Governo.

Il nostro sistema tributario, pur improntato tuttora allo spirito di accertamento sia in termini di soggetti impositori (Stato) che di strumenti impositivi (razionalizzazione e riduzione del numero delle imposte) come voleva la riforma degli anni Settanta, richiedeva infatti da tempo un ripensamento, quanto meno, della materia relativa alla tassazione sulle successioni. Ciò in un'ottica di giustizia e di equità fiscale che più volte negli ultimi anni è stata chiamata in causa soprattutto nei momenti — tutt'altro che sporadici, per la verità — di discussione dell'opportunità di introdurre nuove imposte.

Il sistema disegnato negli anni settanta ha finora tenuto e non è questa la sede per esprimere apprezzamenti agli artefici di questa tenuta. Una cosa tuttavia è certa: con queste misure, anche se marginali, nel sistema tributario nazionale si compie un atto dovuto di equità tributaria riportando un equilibrio nel cosmo dei microproblemi che pure per una parte della popolazione — quella che è chiamata a risolvere problemi di successione — assumono rilevanza oltre che economica anche affettiva, data la natu-

ra del tributo, di tutto rilievo. L'approvazione del disegno di legge corrisponde quindi ad un impegno a suo tempo assunto che riteniamo di dover e di poter ribadire con la presente votazione.

Per queste considerazioni, nel dare atto al Ministro e al relatore dell'impegno posto nell'esame del provvedimento n. 1980, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista, auspicando per il disegno di legge una rapida votazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro.*)

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sia pure con notevole ritardo rispetto alle esigenze obiettive che si erano andate determinando in questi anni, giunge finalmente ad un passo decisivo l'iter parlamentare del disegno di legge che attenua l'incidenza delle imposte sulle successioni e donazioni. Come è noto, le aliquote e gli scaglioni di tali imposte risalgono al varo della riforma tributaria salvo una correzione nel 1975. Pertanto, per effetto della forte inflazione che si è avuta in questi ultimi dieci anni, le aliquote hanno determinato un aumento dell'incidenza del prelievo tale da renderlo in molti casi quasi confiscatorio.

L'obiettivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è quello di assicurare un prelievo equilibrato e non tale da mettere in pericolo anche i patrimoni, specie immobiliari, di consistenza medio-piccola, che risultano spesso il frutto di intere vite di lavoro. Questo aspetto è stato più volte sottolineato nei precedenti interventi dei colleghi e una chiara esemplificazione c'è stata data dal collega Ruffino nel suo intervento.

Da parte liberale, per primi si è posto sul tappeto il problema di un adeguamento delle aliquote e degli scaglioni dell'imposta sulle successioni e donazioni ed è quindi con particolare favore che giudichiamo questo provvedimento, pertanto molto atteso e del quale rivendichiamo una sorta di paternità politica

(era stato infatti posto in sede di trattativa e di verifica di Governo). La riduzione delle aliquote e la revisione degli scaglioni, così come è disegnata dal provvedimento in esame, appare equilibrata e tale da recuperare in misura significativa la perdita del valore della moneta verificatasi in questi ultimi dieci anni.

È da registrare positivamente anche la semplificazione dell'articolazione degli scaglioni delle aliquote, tale da consentire una più agevole liquidazione dell'imposta. Appare abbastanza equo il modo in cui si è voluto regolare il trattamento fiscale delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della nuova legge, ma in particolare ritengo doveroso sottolineare positivamente il lavoro svolto dalla Commissione di merito, con riferimento soprattutto al criterio cosiddetto automatico per la determinazione del valore degli immobili iscritti al catasto di cui all'articolo 8 e l'estensione anche alla attività professionale, articolo 7, delle norme relative a particolari categorie di reddito.

Il provvedimento in esame rappresenta dunque un'attenuazione del prelievo fiscale complessivo sui beni immobiliari che ha raggiunto un livello eccessivamente pesante. Ciò premesso, il voto del Gruppo liberale sul provvedimento è senz'altro positivo e accompagnato dall'auspicio di una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, giunge al voto dell'Aula questo provvedimento il cui *iter* ha avuto inizio molto tempo fa rispetto anche alle osservazioni qui formulate. Voglio ricordare che il Governo presentò questa proposta di revisione delle aliquote e degli scaglioni nel contesto del disegno di legge sulla revisione delle aliquote IRPEF e che poi essa fu stralciata per dare precedenza nell'altro ramo del Parlamento alla parte del disegno di legge che si riferiva appunto a queste ultime.

Questo per dire che il provvedimento in esame, assai atteso come è stato da tutti sottolineato, in effetti aveva trovato iniziativa da parte del Governo già da diverso tempo. Nelle settimane che sono state necessarie per l'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato sono state apportate alcune modifiche che richiederanno un secondo esame da parte della Camera dei deputati; esse non incidono tuttavia nella sostanza, poichè ferma è rimasta l'indicazione della data del 1° luglio 1986, termine dopo il quale le donazioni poste in essere godranno del beneficio previsto dalla presente legge. Non possiamo quindi parlare di ritardo per questi ultimi mesi, ma piuttosto di approfondimenti ed ulteriori miglioramenti che non incidono — come ho detto — sul periodo di applicazione.

È stata ricordata e sottolineata da parte di tutti i colleghi l'importanza del provvedimento e naturalmente quando c'è riduzione di aliquote e di scaglioni è difficile trovare opposizioni. Tuttavia mi sembra che in questo caso vi fosse anche un fatto di carattere obiettivo, soprattutto per le considerazioni fatte poc'anzi dall'onorevole Ministro. Infatti, non vi è dubbio che se con le precedenti disposizioni le aliquote e gli scaglioni erano particolarmente gravosi, con questo disegno di legge abbiamo delle aliquote assai lievi. È stata ricordata, ad esempio, non solo l'esenzione per le successioni in linea retta fino a 120 milioni, ma che per un immobile del valore complessivo di 200 milioni si pagano circa 2 milioni e mezzo, il che significa avere un'aliquota molto attenuata.

Il Ministro ci ricordava le motivazioni di questa scelta — perchè di scelta si tratta — unita anche alla valutazione affidata ai coefficienti catastali, che è una scelta più generale: il fatto che nelle successioni è la proprietà immobiliare quella che non sfugge e non può sfuggire al fisco, mentre altri tipi di proprietà possono sfuggire e sono difficili da perseguire; ed anche questo senso della famiglia molto elevato che vi è nel nostro paese e l'unità che spesso, soprattutto in linea retta, tra genitori e figli, si instaura nel tempo e negli anni per cui i discendenti sono stati partecipi essi stessi della formazione del ri-

sparmio per l'acquisto di questa proprietà; il senso stesso della proprietà, che è molto elevato nel nostro paese. Tutto ciò a differenza di quanto avviene nelle legislazioni di molti paesi dove sappiamo che l'imposta di successione invece è particolarmente elevata e particolarmente dura.

Nel corso di questo dibattito sono stati sollevati anche aspetti di carattere più generale; evidentemente avremo altre occasioni per riprendere questi problemi più generali sulla politica fiscale del Governo. Direi però che anche questo provvedimento — lo abbiamo sottolineato e rilevato anche in altre occasioni — si inserisce in un disegno chiaro e preciso da parte del Governo, un disegno il quale passo dopo passo tende a ridurre evasioni ed elusioni in sostanza con sempre maggiore razionalità nel nostro sistema fiscale. Vorrei che anche questo provvedimento, che pure ha un suo rilievo, venisse considerato da parte del Parlamento come un momento dell'attuazione del disegno più generale; non sono provvedimenti slegati che vengono al nostro esame, ma sono tutti inseriti in questo disegno più vasto. Certo, è stato rilevato che la pressione fiscale non è lieve anche se è abbastanza allineata a quella dei paesi ad economia occidentale; ma vorrei fare un'osservazione finale senza estendere molto la discussione su temi più generali di carattere fiscale, che avremo modo — ripeto — di riprendere credo abbastanza presto, dato che dobbiamo ancora discutere sul disegno di legge finanziaria 1987, quindi sulla tabella delle entrate e sul bilancio dello Stato. Ma quale di questi paesi dell'economia occidentale ha la nostra percentuale di spesa pubblica riferita al prodotto interno lordo? È soprattutto questo che dobbiamo guardare. Il fisco non è — lo abbiamo detto altre volte — che uno strumento nel più vasto quadro della politica economica e dell'intervento dello Stato, soprattutto dell'intervento dello Stato nel campo sociale.

Stiamo per discutere, lo ricordavo poco fa, il bilancio dello Stato e la legge finanziaria: vorrò vedere e riscontrare se sarà posta la stessa enfasi, come alcuni hanno posto nel parlare di questioni di fisco, compresi alcuni organi di stampa ed altri, nel momento in

cui vorremo ridurre le spese o se invece avremo pressioni per un ulteriore aumento delle spese. Non dobbiamo dimenticare che, oltre a questa percentuale così elevata di spesa nel bilancio dello Stato rispetto al prodotto interno lordo, la parte fiscale vera e propria ne copre solo la metà, perchè per quanto riguarda il resto si tratta di contributi sociali. Da tutto questo deriva il *deficit* dello Stato. Quindi, quando si parla di fisco, della sua pressione, bisogna sempre ricordare l'altro aspetto della medaglia, il rovescio della medaglia che va riferito ed è dato principalmente dalla spesa pubblica. Se il Parlamento vuole agire per ridurre anche la pressione fiscale deve innanzitutto agire sulla parte relativa alla spesa pubblica. Intanto questo provvedimento va incontro ad esigenze che erano di carattere obiettivo e noi dobbiamo ringraziare il Governo per questa iniziativa; inoltre dobbiamo ringraziare il relatore e gli altri colleghi, così pure il Presidente della Commissione finanze e tesoro, che hanno collaborato alla stesura del provvedimento nella sua forma finale. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra.*)

FONTANARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sento anch'io di dover esprimere la soddisfazione di tanti cittadini, così come è stato fatto da altri colleghi, per il passo che sta compiendo questo provvedimento, oggi, al Senato, che si spera possa concretizzarsi divenendo legge dello Stato tra breve. In particolare esprimiamo, noi del nostro Gruppo, soddisfazione specifica e particolare, perchè abbiamo contribuito in qualche modo con la presentazione di un nostro disegno di legge alla soluzione di questo problema che sta a cuore a tanta gente. Mi corre l'obbligo, però, di ringraziare anche la sensibilità del ministro Visentini, che si è fatto carico di questo problema, l'impegno del relatore, senatore Lai, e di tutti i colleghi della 6^a Commissione, per aver permesso che il provvedimento

giungesse in Aula e fosse posto alla nostra attenzione.

Credo possa essere utile per tutti chiarire i termini della nuova situazione. Il disegno di legge n. 1980 apporta finalmente un'attenuazione del carico fiscale sulle successioni e donazioni, finora gravante in maniera abnorme. Tale riduzione si colloca in termini di abbattimento dell'imposta fra il 25 e il 45 per cento per i patrimoni devoluti a parenti in linea retta o al coniuge, inferiori ai 5 miliardi, ma superiori a 2; intorno al 50 per cento dell'imposta per valori inferiori, fino a 500 milioni; per percentuali crescenti, fino al 100 per cento e cioè totale esenzione, al di sotto dei 500 milioni fino a 120 milioni, che costituiscono la nuova soglia di esenzione per le successioni, alle quali viene applicata la sola parte dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

L'attenuazione, per le successioni e donazioni non devolute a parenti in linea retta o al coniuge, è meno forte: su una eredità il cui imponibile fiscale sia di un miliardo, l'attenuazione nel caso di parenti in linea retta o coniuge è di circa il 53 per cento, mentre negli altri casi è di circa il 35 per cento. Va però osservato che l'intervento non è sufficiente a compensare la svalutazione della lira intervenuta dal 1975, anno dell'ultimo aggiornamento degli scaglioni, secondo l'indice del costo della vita ISTAT: infatti, ai 100 milioni di imponibile fiscale del 1975, corrispondono in lire 1986 circa 446 milioni. Sulla prima cifra le aliquote attualmente in vigore incidono mediamente per il 3,1 per cento, sulla seconda le nuove aliquote in corso di approvazione incidono per il 4,7 per cento. Inoltre, questa forbice si amplia per imponibili superiori.

Una autentica novità è invece costituita dalla previsione di abbattimento del 40 per cento dell'imposta oltre che per i coltivatori diretti anche per le imprese artigiane, costituite in forma di impresa familiare, quando l'immobile o parte dell'immobile venga utilizzato per l'attività aziendale e cada in successione in favore del coniuge o dei parenti in linea retta fino al terzo grado.

Il provvedimento è dunque in grado, a nostro avviso, di attuare, almeno nel campo

delle imposte sulle successioni e sulle donazioni, in senso abbastanza apprezzabile la perequazione fiscale che il paese da tempo attendeva. Per questo sono favorevole al provvedimento e annuncio il voto positivo del mio Gruppo.

Riteniamo inoltre che gli emendamenti introdotti dal Senato, soprattutto le novità previste dall'articolo 8, siano migliorativi e possano giustificare un ritardo che, comunque, speriamo sia brevissimo per il nuovo esame da parte della Camera dei deputati.

Ciò che rende già attuale questo disegno di legge è la prevista efficacia per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal 1° luglio 1986 e il sistema di definizione previsto per gli accertamenti e le controversie pendenti relativamente a successioni e donazioni precedenti a tale data. Per questi ultimi casi è prevista infatti la possibilità di adesione su valori inferiori al 30 per cento rispetto a quelli accertati dall'ufficio, purchè tale riduzione non importi un'imposta inferiore. L'aver posto l'efficacia dal 1° luglio 1986 è senz'altro un'opera di equità, visto che tale termine era già previsto alla nascita del disegno di legge nei primi mesi del 1986 o anche prima. Tale data ha creato una serie di affidamenti e di aspettative, nei contribuenti, che non possono essere disattese anche per la drammaticità, più volte enunciata, di certe situazioni.

Se alla Camera dei deputati, contrariamente alle nostre attese e forse alla speranza espressa anche dal signor Ministro, l'*iter* del provvedimento potrà portare ritardi con una approvazione successiva al 31 dicembre 1986, riteniamo vada considerata l'opportunità di prorogare (questo lo chiediamo al signor Ministro), eventualmente con un decreto-legge, il termine di sei mesi, vigente limitatamente alle successioni apertesesi dal 1° luglio al 31 dicembre 1986, portandolo, ad esempio, a nove mesi. Ci auguriamo che ciò non avvenga, ma nel caso specifico presentiamo in questa sede una richiesta di benevola attenzione da parte del Ministro.

Con questa ultima richiesta al Ministro, annunciamo nuovamente il nostro voto positivo. (*Applausi dal centro*).

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perchè ho già parlato a lungo su questo provvedimento.

Voglio confermare il nostro voto favorevole, come già dichiarato in precedenza, e soprattutto chiarire che, se ho aperto il discorso sulla grande manifestazione di Torino, non sono uscito fuori dal contenuto di questo provvedimento perchè era assurdo che il Parlamento, che è la grande cassa di risonanza dei grandi avvenimenti del paese, non avesse oggi, nella prima occasione che ci capita di avere il privilegio di incontrare il Ministro delle finanze, la possibilità di mettere in evidenza i fatti che sono avvenuti a Torino. Volevo appunto giustificare l'allargamento del mio discorso durante il mio intervento precedente.

Devo poi ringraziare il ministro Visentini per i chiarimenti che mi ha fornito, anche se ha un po' glissato sui particolari: d'altra parte, forse non poteva fare diversamente, data l'ampiezza degli argomenti che sono sul tappeto. Comunque, l'importante è che abbia recepito questa protesta che viene ormai dal popolo italiano e che io ho voluto riportare in Aula facendo il mio dovere di parlamentare corretto.

Due rettifiche mi corre l'obbligo di fare. Innanzitutto io non ho mai detto che abbiamo organizzato la manifestazione di Torino, per carità! Lo dicono tutti i giornali: la manifestazione è stata organizzata da tre professori universitari, vi hanno partecipato molti parlamentari e noi siamo andati con una buona rappresentanza perchè quella manifestazione non faceva altro che confermare quello che noi stiamo dicendo da tempo e che abbiamo reso legislativamente valido, per così dire, presentando i nostri disegni di legge.

Quindi volevo rettificare che non abbiamo assolutamente preso alcuna iniziativa, ma che abbiamo partecipato ad una iniziativa altrui: questo risulti bene agli atti del Parlamento perchè è la verità dei fatti.

Certo, non è escluso che, dopo questa protesta iniziale che ha avuto questo successo, prenderemo anche noi delle iniziative analoghe: ma allora ce ne assumeremo la responsabilità formalmente, dichiarando che si tratta di una iniziativa presa dal Movimento sociale italiano. Questa non è stata presa da noi, ma vi abbiamo aderito soltanto per una certa concomitanza di interessi e di problemi.

La seconda rettifica, signor Ministro, è che io non mi sono inventato la cifra di 1.400 miliardi di cui ho parlato prima: sono una persona corretta e non mi sarei permesso di inventarmi delle cose; ho invece ripetuto il titolo del quotidiano «La Stampa» di oggi, che dice: «Il Ministro prepara uno sconto di 1.400 miliardi. I sindacati da Visentini: ecco le richieste sul fisco». Non avevo neanche letto il contenuto dell'articolo, ma dopo la sua protesta ho voluto leggerlo e le cito il punto che riguarda i 1.400 miliardi: «Si sa che Visentini intende presentare, probabilmente ultimo atto della sua gestione,» (noi ci auguriamo di no, ovviamente) «uno sconto di 1.400 miliardi per correggere gli effetti prodotti dal *fiscal-drag*, soprattutto per i redditi medio-alti. I tecnici del Ministero stanno studiando un modello 740 più semplice», e via dicendo. Poi, c'è il commento del giornale: «Basterà per catturare il consenso dei sindacati? Le tre Confederazioni hanno fatto capire che è troppo poco», e poi si sviluppano le tesi che porteranno domani le tre Confederazioni all'attenzione del suo Ministero.

Queste erano le rettifiche che volevo fare, per la verità dei fatti e perchè ognuno si assuma le proprie responsabilità. Io sono convinto che il problema oramai è sul tappeto; i sindacati fortunatamente adesso si stanno muovendo, anche se con ritardo: cioè, quando hanno visto che la protesta non era più nelle loro mani ma nelle mani del popolo, della gente semplice, della gente comune che ha partecipato a questa manifestazione, si sono mossi; e questo ci fa piacere, perchè daranno manforte a quelle posizioni che noi abbiamo assunto da tempo e che abbiamo anche prospettato attraverso disegni di legge presentati sia alla Camera che al Senato.

Ad ogni modo, voteremo a favore di

questo provvedimento, anche se — per rispondere all'amico Venanzetti — non riteniamo che questo possa essere un grande beneficio nel quadro di tutte le proposte e della politica fiscale del Governo. Il senatore Venanzetti ha detto che la posizione fiscale è allineata: certo, sarà allineata, ma qual è la contropartita? Che cosa hanno gli altri paesi rispetto a un carico fiscale come il nostro? Questo è il punto! Il punto è la divergenza tra il carico fiscale e i risultati che vi sono stati per i cittadini come contropartita del carico fiscale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1980, nel suo complesso.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti — secondo la proposta della 6^a Commissione — i disegni di legge nn. 584, 701 e 1212,

Discussione del disegno di legge costituzionale:

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (40-42-98-443-583-752-993-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romualdi; Perna ed altri; Malagodi ed altri; Gualtieri ed altri; Mancino ed altri; Jannelli ed altri; Biglia ed altri e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale: «Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1», già approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romualdi; Perna, Tedesco Tatò, Maffioletti, Martorelli, Ricci, Pieralli; Mala-

godi, Bastianini, Fiocchi, Palumbo, Valitutti; Gualtieri, Cartia, Covi, Ferrara Salute, Leopizzi, Mondo, Pinto Biagio, Rossi, Valiani, Venanzetti; Mancino, Ruffilli, Saporito, Pinto Michele, Di Lembo, Lipari, Martini, Fontana, Scoppola, Coco, Gallo, Aliverti, De Cinque, Colombo Svevo, D'Amelio, Jervolino Russo, Pavan, Fimognari, Padula; Jannelli, Fabbri, Garibaldi, Covatta, Vassalli, Scamarcio, Marinucci Mariani, De Cataldo, Frasca, Scevarolli, Buffoni, Sellitti, Castiglione, Bozzello Verole, Orciari, Spano Roberto, Masciadri, Giugni, Muratore, Greco; Biglia, Crollanza, Filetti, Finestra, Giangregorio, Marchio, Mitrotti, Pirolo, Pistolese, Pozzo, Rastrelli, e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

CASTELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che le due relazioni scritte presentate, una in occasione del primo esame del disegno di legge costituzionale in discussione e l'altra che accompagna l'attuale testo modificato dalla Camera, siano esaustive non certamente in senso generale, ma quale preambolo al dibattito.

Mi rimetto pertanto alle due relazioni già presentate, ripeto, riservandomi ovviamente di replicare a quanto emergerà nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vassalli. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per primo su questo provvedimento perchè il mio breve intervento sarà questa volta di critica complessiva, integrale al provvedimento stesso, di dissociazione di principio da esso, quale che sia poi il mio voto finale, che sarà probabilmente di astensione. Una volta tanto bisogna anche essere in grado di parlare liberamente, di ragionare con la propria testa, quale che sia la carica momentaneamente ricoperta.

Le posizioni del Gruppo socialista saranno, viceversa, esposte, su mia stessa preghiera, dal senatore Francesco Jannelli, che già tanto egregiamente si occupò della materia in sede di primo esame di essa e il cui nome figura come primo presentatore del disegno di legge n. 752 (cioè di uno dei disegni di legge confluiti nel provvedimento in discussione, anche se fu poi profondamente cambiato e in più punti respinto al momento della redazione del testo trasmesso alla Camera nell'aprile 1985) un collega che, come tutti sanno, è un giurista autentico, di grande acume ed esperienza e che ha alle proprie spalle una solida esperienza di Commissione inquirente.

Per quanto mi riguarda, vorrei invece chiarire la mia posizione personale meglio di quanto non abbia potuto fare nell'aprile dello scorso anno in questa stessa Aula. I colleghi, infatti, ricorderanno cosa accadde nella seduta conclusiva del 18 aprile 1985, all'una e 30 del mattino (figura ufficialmente la data del 18 aprile ma, in realtà, l'approvazione avvenne il 19 aprile essendo ormai passata la mezzanotte).

In quell'occasione, cercai di proporre vari emendamenti, qualcuno da solo, qualcuno con altri senatori, in particolare con i senatori del Gruppo della Democrazia cristiana, emendamenti che, se non furono accolti, già davano ragione delle mie perplessità.

Feci poi una dichiarazione di voto e la feci in assoluta solitudine, ripeto, non solo per quanto riguarda la mia parte politica ma anche per tutti i Gruppi del Senato: non credo che fossero presenti in Aula più di otto o nove senatori a quell'ora del mattino. Ricordo che per lo stesso Gruppo comunista era presente solo il senatore Maffioletti, contro cui ad un certo momento me la presi essendo l'unico presente. Eppure, era un provvedimento di una certa importanza.

Dovetti improvvisare un intervento, che ovviamente era di adesione nel complesso, avendo partecipato i senatori del mio Gruppo alla redazione del testo definitivo. Tuttavia, in esso rilevai alcune stranezze, a cominciare da quella del voto di astensione preannunciato alla fine dal Gruppo comunista su un prodotto che era tutto o quasi tutto loro.

Questa volta, invece, ci troviamo in condizioni diverse, più distesi, anche se, come al solito, abbiamo davanti a noi qualche incubo, come la legge finanziaria che arriverà da un momento all'altro, e posso parlare finalmente a titolo personale, sia pure con rilievi brevissimi.

Comincerò proprio dal rilievo che ho fatto testè. Nella produzione di questo prodotto legislativo ma soprattutto nell'impulso datovi ha prevalso il Gruppo comunista — non esito a dirlo — dall'inizio alla fine. E ciò è normale, trattandosi di un Gruppo di solida opposizione, che non ha al momento ministri di cui curarsi e che — come è giusto — utilizza tutte le occasioni che il Parlamento gli offre, ora come inserimento, ora come condizionamento, ora come opposizione. Io farei lo stesso se fossi al posto loro. Questa volta ha utilizzato la prima via, l'inserimento, ed è stato un inserimento trainante. Ora, non è certo di questo che io mi preoccupi, perchè conosco la situazione complessiva del paese e del Parlamento, la valuto più realisticamente forse di altri miei compagni quando sento tanto parlare di riforme istituzionali, ma non posso non esprimere questa mia constatazione un poco nutrita di rammarico che l'unica, dico l'unica, riforma costituzionale che il Parlamento riuscirà a fare in questa legislatura sarà proprio questa concernente i reati ministeriali (quasi certamente, ormai, nessun'altra) perchè appunto le riforme istituzionali, è bene saperlo, senza l'adesione comunista non si fanno.

In questo caso specifico non dovrei rammaricarmene, anche perchè il mio Gruppo presentò a suo tempo un disegno di legge tendente a riportare i Ministri alla magistratura ordinaria, disegno di legge, come ho già ricordato, che porta il n. 752; e poi perchè proprio il mio partito, insieme ad altri due, uno appartenente alla coalizione governativa, uno diverso, ha promosso un *referendum* popolare per l'abolizione della Commissione inquirente. Io ho già espresso, anche in sede di partito, le mie idee un po' diverse sui *referendum* e questo sull'abolizione dell'Inquirente non si sottrae del tutto a quelle mie valutazioni.

Non mi farete certo il torto, colleghi, di

pensare che io sia un protettore di ministri malfattori, o che sia un entusiasta del modo in cui la Commissione inquirente ha in questi anni funzionato; tra l'altro ho sempre declinato l'onore e l'onere, nelle due legislature repubblicane alle quali ho appartenuto, di far parte della Commissione stessa ed in genere ho per i reati ministeriali assai poca comprensione e considerazione, quando sono effettivamente dei reati. Però vorrei poter agire, e soprattutto ragionare, responsabilmente e considerare che questo corno della giustizia politica, così come l'altro sul quale invece il Parlamento, almeno fino ad oggi, pur occupandosene, non sta introducendo alcuna modificazione sostanziale (intendo riferirmi all'immunità e all'inviolabilità del parlamentare) va visto nel quadro della nostra giustizia in generale. Preservata che abbiamo fino all'estremo l'indipendenza della magistratura, non vedo perchè non debba essere preservata in modo migliore una certa garanzia di indipendenza dell'Esecutivo e degli appartenenti ad esso. Cambiamone i modi, vediamo come far funzionare meglio l'Inquirente, prevista del resto dalla Costituzione, ma non smuoviamo sotto questo aspetto questa pedina di un sistema unitario senza valutare il sistema nella sua complessione.

Venendo al concreto, rapidamente, che cosa non mi convince del provvedimento? Troppe cose fondamentali, colleghi. Primo, che sia competente per stabilire se un Ministro debba o non debba andare davanti alla giustizia, oggi ordinaria, ieri costituzionale, soltanto un ramo del Parlamento, il ramo del Parlamento al quale egli appartiene. Il Ministro, come giustamente aveva visto la Costituzione, ha una dimensione diversa. Come si può paragonare la responsabilità di un Ministro alla responsabilità di un singolo parlamentare? Era giusto che tutto il Parlamento, in un modo o nell'altro, valutasse la posizione del Ministro; non può il Ministro essere ridotto al rango di un parlamentare, come se appartenesse soltanto a quel determinato ramo del Parlamento. Quindi c'è già questo vizio di fondo che mi rende la cosa inaccettabile in partenza, questa visione completamente trasformata di quella che è la posizio-

ne del Ministro rispetto a quella che è la posizione del singolo parlamentare.

Secondo punto, la procedura soltanto autorizzativa che abbiamo voluto introdurre. Come avete visto qui nel Senato, il Gruppo comunista, che era il fautore massimo di questa procedura autorizzativa, ci diceva di chiamarla autorizzazione, ma che poi sarebbe stata un'autorizzazione diversa eccetera; poi a poco a poco, attraverso l'iter del disegno di legge alla Camera e le discussioni intervenute sia in Senato che alla Camera, si è finito per capire che si tratta, più o meno, dello stesso tipo di autorizzazione che è oggi prevista per l'inviolabilità del singolo parlamentare. Quindi anche questo tipo di procedura autorizzativa, questa assimilazione totale all'inviolabilità del parlamentare della posizione del Ministro, parlamentare o meno che sia (è irrilevante poi se venga al Senato o vada alla Camera, quando non appartiene ad un ramo del Parlamento) non mi convince.

Il terzo punto poi che non mi convince è quello relativo al condizionamento — previsione questa introdotta dalla Camera dei deputati — di questa autorizzazione al fatto che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente, come dice l'articolo 9. Lasciamo stare la questione di natura giuridica se sia giusto introdurre questa, che poi in definitiva è una causa di giustificazione, in una legge che dovrebbe avere dei connotati prevalentemente processuali perchè non ridefinisce quello che è il reato ministeriale ma lo lascia agli studi della dottrina e alla giurisprudenza, così come era relegato fino a questo momento, che non entra quindi nel diritto penale sostanziale e viceversa poi si preoccupa di stabilire questa causa di giustificazione degli interessi costituzionalmente preminenti. Ora è vero che questa dovrà essere la spinta che dovrà guidare, se si troverà di fronte a dei fatti che costituiscono reato, quel ramo del Parlamento o il Parlamento nel suo complesso — ma ormai si tratta soltanto di un determinato ramo del Parlamento — nel valutare la posizione del Ministro, ma non si può esaurire in questo la procedura autorizzativa.

Come si può pensare di fare a meno di altre possibilità, di altre ragioni per negare l'autorizzazione! Come si può pensare di fare a meno della considerazione del *fumus persecutionis*! Il Ministro e il Presidente del Consiglio vengono, secondo questo testo, addirittura degradati rispetto al singolo parlamentare. Io non so se i Ministri ed il Presidente del Consiglio attuali, quelli del passato, quelli del futuro abbiano seguito attentamente questo provvedimento, il suo *iter*, e di conseguenza quindi se abbiano una visione reale di quello che potrebbe accadere. Forse non accadrà niente perchè siamo in Italia, dove per fortuna non accade mai niente e a tutto si rimedia, ma, comunque, poichè stiamo facendo delle leggi e delle leggi costituzionali, è bene che si consideri anche questo punto di vista.

Come dicevo, quindi, il Ministro viene non solo assimilato al parlamentare perchè nei suoi confronti è necessaria una qualsiasi procedura autorizzativa del ramo del Parlamento cui appartiene e di un ramo «X», se non vi appartiene, ma non gli viene neanche data la garanzia del *fumus persecutionis*. Mentre per il singolo parlamentare, per la sua inviolabilità, la Giunta delle autorizzazioni studia se vi sia un *fumus persecutionis*, per il Ministro tutto ciò non è previsto: o si tratta di una causa di giustificazione, o ha agito per un interesse costituzionalmente preminente o altrimenti finisce davanti alla giustizia ordinaria, neanche più davanti alla Corte costituzionale. Perchè, dunque, un Ministro deve essere trattato in questo modo, quando poi vi può essere nei suoi confronti un *fumus persecutionis* molto più probabile e molto più rilevante di quello che vi può essere per un parlamentare qualsiasi?

Per tali motivi, quindi, sono nettamente contrario a questa modifica apportata dalla Camera, vale a dire all'introduzione dell'ipotesi dell'interesse dello Stato costituzionalmente preminente e rimango senza parole, senza altro che la possibilità di esprimere un dissenso pieno e totale.

Un altro motivo di contrarietà — ormai superato dal punto di vista formale, ma voglio annunciarlo per spiegare l'animo mio — è quello relativo all'abbandono totale, deli-

berato dalla Camera, della previsione dei delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. Si dice nel testo della Camera che il Ministro ed il Presidente del Consiglio andranno davanti alla Corte costituzionale per questi delitti soltanto se saranno concorrenti del Presidente della Repubblica; se per avventura però li avessero commessi da soli, andranno davanti alla giustizia ordinaria. Pertanto, i ministri saranno giudicati dal tribunale e dalla Corte d'assise anche per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, il che mi sembra una cosa un po' strana. Il senatore Biglia aveva fatto a suo tempo questo rilievo, non lo ascoltammo ed abbiamo sbagliato; gliene do atto, senatore Biglia.

Il quinto punto che trova il mio dissenso concerne l'eccessiva estensione dei poteri del collegio istruttorio. Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, vediamo che è stato introdotto esplicitamente un capoverso, che nel testo del Senato non avevamo considerato, in cui si dice che al riguardo si applicano le disposizioni vigenti dell'ordinamento processuale penale. Parlo del quarto comma del nuovo articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo da noi approvato e, se da un punto di vista di ordine legislativo ha fatto bene la Camera a spostare tale articolo, dal punto di vista della sostanza tale modifica non mi trova d'accordo.

Infatti, quando andiamo a vedere le disposizioni vigenti dell'ordinamento processuale penale troviamo che un giudice istruttore (tale è il collegio istruttorio) ha il potere di cui all'articolo 140 del codice penale (che è richiamato dal codice di procedura penale, si vedano gli articoli 301 e 400, relativi proprio alla fase istruttoria), cioè un potere di sospensione del pubblico ufficiale dalle sue funzioni. Quindi noi diamo a questo collegio istruttorio la possibilità di sospendere il Ministro, di sospendere il Presidente del Consiglio dei ministri! E il valore di questa interpretazione è ribadito dal fatto che la Camera ha soppresso l'articolo 11 del testo del Senato, dove si dice: «La Camera competente, ove deliberi la messa in stato d'accusa, può dichiarare la sospensione dalla carica del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri». Da un lato ci sopprimono questa norma, dall'altro ci fanno il richiamo al codice di procedura penale: vi dico che se fossi un giudice membro del collegio istruttorio cercherei di ottenere la maggioranza per sospendere il Presidente del Consiglio dei ministri dall'esercizio delle sue funzioni o magari per sospendere il Ministro della giustizia, perchè mi è antipatico o perchè ha esercitato l'azione disciplinare contro un mio collega, non dico contro me stesso perchè ci sarebbe l'incompatibilità.

RUFFINO. È sempre possibile.

VASSALLI. Non credo assolutamente che possano passare sotto silenzio, anche se siamo quattro gatti, riforme costituzionali di questo tipo, col risultato poi che questa sarà l'unica grande riforma costituzionale della IX legislatura.

Questa è un'obiezione che mi pare dovrebbe essere tenuta presente. Un'altra obiezione riguarda il dovere decidere sempre in Assemblea. Questa è un'obiezione di tipo diverso. Il Senato aveva costruito uno schema, più o meno discutibile, più o meno plausibile, ma secondo il quale era soltanto la Giunta che con provvedimento motivato e con maggioranza dei quattro quinti dei componenti poteva disporre l'archiviazione e che, in caso di mancata archiviazione, provvedeva al rinvio, salvo che non ritenesse di trasmettere una relazione, all'Assemblea della Camera competente. Adesso, invece, con il nuovo articolo 9 della Camera, si deve andare sempre in Assemblea. Ora, voi sapete meglio di me, possono testimoniare coloro che hanno fatto parte della Commissione inquirente (il senatore Castelli, relatore, ne è stato egregio Presidente per un lungo periodo ed anche il senatore Ruffino ne ha fatto parte) qual è la massa di denunce più o meno fondate che arrivano contro i Ministri da parte di chiunque si duole di omissione di atti d'ufficio, di interesse privato, se si vuole, di abuso di

ufficio in casi non specificamente previsti dalla legge. Dobbiamo gravare l'Assemblea della Camera cui appartiene il Ministro, o del Senato se il Ministro non appartiene ad alcun ramo del Parlamento, incondizionatamente e automaticamente di tutto questo materiale che, viceversa, la Giunta potrebbe liquidare?

Vi sono poi tanti e tanti altri aspetti che non vale la pena di menzionare, dato che in linea di principio, nella mia coscienza, rifiuto questo provvedimento *in toto*. Ciò non impedisce che, come tante altre volte avviene, io intenda modestamente partecipare, nei limiti consentiti nell'attuale fase per cui possiamo intervenire soltanto sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al nostro testo, per migliorare per quanto possibile il testo che ci proviene dalla Camera. È in questo spirito che ho presentato alcuni emendamenti che hanno trovato l'adesione del senatore Schietroma, che particolarmente ringrazio, e che mi auguro possano trovare, almeno alcuni di essi, una considerazione attenta da parte di altri Gruppi e dell'Assemblea.

Riprenderò quindi la parola in occasione dell'esame di questi emendamenti. Qui mi premeva soltanto di lasciare traccia di una voce dissenziente che non ha rinunciato a far valere, in un discreto unanimità, le ragioni del proprio dissenso dall'intero sistema proposto. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,25).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari